Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° | Roma - Mercoledì, 9 ottobre 1935 - Anno XIII | Numero 236

AVVISO

Presso la Sede di Milano della Libreria dello Stato (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è stato istituito il servizio di diretta accettazione degli avvisi da inserire " a pagamento „ nella Parte II della Gazzetta Ufficiale del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1935-XIII, n. **1749**.
Provvedimenti in materia di tasse sugli affari . . Pag. 4886

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII, n. **1750**.
Erezione in ente morale della Fondazione « S. Matteo, Celeste Patrono della Regia guardia di finanza » . . . Pag. 4901

REGIO DECRETO 30 agosto 1935-XIII, n. **1751**.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Canonichesse Regolari Lateranensi dette di S. Spirito, in Gubbio . . . . Pag. 4901

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1935-XIII.
Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia « Istituto Configliachi per i ciechi » in Padova . . . . Pag. 4901

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 4902

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle comunicazioni: Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, relativo alla istituzione del monopolio di acquisto all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami . . . . Pag. 4907

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli . Pag. 4907

Ministero delle corporazioni:

Domanda di svincolo della cauzione costituita dalla Società di assicurazioni « Istituto italo-argentino » . . . . Pag. 4907

Elenco n. 12 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1935 . . . . Pag. 4907

Elenco n. 13 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1935 . . . . Pag. 4911

CONCORSI

Ministero delle colonie: Concorso a 37 posti di volontario nella carriera direttiva coloniale . . . . Pag. 4914

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1935-XIII, n. **1749.**
Provvedimenti in materia di tasse sugli affari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 3268, 3269, 3270, 3276, 3278, 3279, 3280, che approvano il testo delle leggi delle tasse di bollo, di registro, di successione, dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, delle tasse sui contratti di borsa, delle tasse sulle concessioni governative e di quelle in surrogazione del registro e bollo, e successive disposizioni modificative;

Visto il Regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, convertito nella legge 9 luglio 1931, n. 1009, che approva il nuovo testo di legge sulla tassa di scambio, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1929, n. 1363, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 539, concernente ulteriore sgravio della tassa di scambio e soppressione di talune tasse ed imposte minori;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti in materia di alcune tasse sugli affari;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dato valore di legge alle disposizioni contenute nei seguenti allegati e annesse tabelle, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze:

Allegato A: Tasse di registro;
Allegato B: Tasse sulle succesioni e donazioni;
Allegato C: Tassa di scambio;
Allegato D: Tassa di bollo;
Allegato E: Tassa di negoziazione e tassa sul capitale delle Società estere;
Allegato F: Tasse sulle concessioni governative:
Allegato G: Diritti erariali sui pubblici spettacoli;
Allegato H: Tasse sui contratti di borsa.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a compilare i testi unici delle tasse sugli affari, tenendo conto delle disposizioni legislative che venissero emanate fino alla data della detta compilazione, con facoltà di variare ed aggiungere parole, di riunire, separare o variare la distribuzione degli articoli, anche nelle alligatevi tabelle, ai fini della chiarezza e semplificazione del testo.

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli allegati al presente decreto entrano in vigore a partire dal giorno rispettivamente stabilito negli allegati stessi.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate le norme occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 365, *foglio* 23. — MANCINI.

ALLEGATO *A*.

TASSE DI REGISTRO.

Art. 1.

Le tasse e sopratasse di registro dovute sugli atti soggetti a registrazione in termine fisso e non registrati, ai sensi della legge approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, anche quando si tratti di scritture private non autenticate, sono liquidate e percette dall'Amministrazione, semprechè questa venga in possesso degli atti o gli atti medesimi siano depositati presso pubblici archivi o pubblici uffici.

Nel caso di scritture private redatte in unico originale, l'Amministrazione, conseguito il pagamento delle tasse e sopratasse, procede alla formalità della registrazione, conservando l'originale e rilasciandone copia conforme all'ente o persona che precedentemente aveva il possesso dell'atto.

Art. 2.

Il testo dell'articolo 24 della tariffa allegato *A* alla legge del registro approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito dal testo seguente:

Art. 24. — Alienazioni di titoli del debito pubblico o di titoli equiparati ai medesimi, il prezzo dei quali sia soddisfatto con denaro contante nell'atto stesso dall'acquirente, quando l'alienazione ha luogo per atto notarile o per scrittura privata.	Per le prime mille lire di prezzo: **Tassa graduale L. 10** Per ogni mille lire in più: **Tassa graduale L. 5** Le frazioni si considerano per la tassa graduale come migliaia complete. Ma da lire mille in su non si tassa la frazione minore di lire cento. Se il prezzo non è pagato ma soltanto promesso si applica l'articolo 28 della tariffa.

Art. 3.

La disposizione recata dal capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 luglio 1929, n. 1363, che ridusse alla metà la tassa di registro di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 della tariffa allegato *A*, parte 1ª, della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, deve intendersi limitata ai soli atti di compravendita di merci tra commercianti e non estesa anche agli atti di compravendita di navi non italiane.

Art. 4.

Le vendite di beni mobili ed immobili con patto di riservato dominio non sono considerate, agli effetti tributari, vendite condizionali. Le tasse di trasferimento sono dovute al momento della registrazione e gli eventi ulteriori non dànno luogo nè a rimborso nè a percezione di altra tassa.

Art. 5.

Le disposizioni sopra indicate entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente allegato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e si applicano anche alle scritture private non autenticate, di data anteriore, non assoggettate alla registrazione nel termine normale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ALLEGATO *B*.

TASSE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI.

Art. 1.

Le vigenti tasse progressive di successione e di donazione, di cui alla tabella *A* allegata al Regio decreto-legge 30 aprile 1930, n. 431, convertito nella legge 9 febbraio 1931, n. 155, sono modificate in relazione allo stato civile, di famiglia, ed all'età dell'autore della successione o donante, nonchè allo stato civile, di famiglia ed all'età degli eredi, legatari, e donatari, in conformità delle norme contenute nel presente allegato.

Art. 2.

Quando l'autore di una successione od il donante, in caso di donazione, è di età superiore ai trenta anni ed è altresì in stato celibe o nubile, ovvero in stato coniugale o vedovile senza avere avuto figli propri, ovvero abbia avuto, con riguardo alla data della apertura della successione o della donazione, un figlio solo legittimo, legittimato, o naturale riconosciuto, le tasse progressive di successione e di donazione, dovute secondo la tariffa in vigore, sono aumentate, rispettivamente alle ipotesi anzidette, di tre decimi, di due decimi, e di un decimo, a carico di ciascun erede, legatario o donatario ferma rimanendo la solidarietà passiva del donante e del donatario nonchè dell'erede e legatario verso lo Stato per la maggior tassa anzidetta.

Art. 3.

Nel caso di eredi, legatari o donatari, che siano di età superiore ai trenta anni, e siano altresì in stato celibe o nubile, ovvero coniugati o vedovi senza avere avuto figli propri, ovvero abbiano avuto, con riguardo alla data della apertura della successione o della donazione, un figlio solo, legittimo, legittimato o naturale riconosciuto, le tasse progressive di successione e di donazione, dovute secondo la vigente tariffa, sono aumentate, rispettivamente nelle ipotesi anzidette, di tre decimi, di due decimi, e di un decimo, rispetto a ciascuno erede, legatario o donatario, che si trovi, nelle indicate condizioni ed a carico esclusivo dei singoli beneficati. Per il coniuge superstite che non abbia avuto figli l'aumento è peraltro limitato ad un solo decimo.

Gli aumenti di cui sopra sono cumulabili con quelli stabiliti nel precedente articolo, nei casi ivi previsti.

Art. 4.

Il riferimento allo stato civile e di famiglia ed all'età dell'autore della successione o donante, dell'erede, del legatario, e del donatario, è fatto con riguardo al giorno della trasmissione ereditaria o donazione.

Il sopravvenuto mutamento di stato civile e di famiglia nell'erede o legatario, nel donante o donatario, non dà diritto a rimborso di tassa.

Art. 5.

Gli aumenti di cui agli articoli 2 e 3 del presente allegato non si applicano:

a) alla tassa dovuta sulle eredità o quote di eredità e legati entro il limite di L. 10.000 devolute in linea retta e fra coniugi;

b) alle donazioni e costituzioni di dote riguardanti un determinato matrimonio;

c) alle trasmissioni ereditarie e donazioni in cui erede, legatario o donatario sia una persona appartenente al clero secolare o ad ordini monastici, ovvero una persona interdetta per infermità di mente od inabilitata di diritto.

Se tali persone siano invece i trasmittenti, ai fini dell'applicazione dell'art. 3 devono considerarsi l'età, lo stato civile e di famiglia del solo ricevente;

d) alle trasmissioni ereditarie e donazioni rivolte a beneficio di enti morali;

e) alle successioni di coloro che muoiono in guerra, o per infortunio di guerra, ovvero per causa di pubblico servizio, ovvero muoiono per ferite o malattie dipendenti da guerra o da infortunio di guerra o da cause di pubblico servizio entro l'anno dalla cessazione delle ostilità o dell'infortunio.

Art. 6.

Gli eredi, legatari e donatari che abbiano due o più figli viventi al momento dell'apertura della successione o della donazione fruiscono della riduzione delle vigenti tasse di successione e di donazione da essi dovute, nella misura di un ventesimo per ogni figlio vivente.

La riduzione è invece di un decimo per ogni figlio vivente qualora i figli viventi al momento dell'apertura della successione o della donazione siano più di quattro.

Nel numero dei figli viventi sono da comprendersi anche i premorti purchè rappresentati dai discendenti.

Le dette riduzioni da concedersi agli eredi, legatari e donatari, anche se non abbiano raggiunto i trenta anni alla data della trasmissione, sono calcolate sul totale della tassa di successione o di donazione applicabile secondo il proprio grado di parentela con l'autore della successione o col donante, e quindi compresavi l'aggiunta per lo stato civile e di famiglia dell'autore della successione o del donante a norma del precedente art. 2.

Art. 7.

Le trasmissioni e cessioni di beni a titolo oneroso, come pure gli atti ultranovennali di locazione di immobili e quelli di godimento d'immobili, posti in essere fra cittadini italiani quando l'alienante od il concedente sia di età superiore agli anni trenta e sia di stato celibe o nubile, od il cui matrimonio sia stato annullato e sempre che abbiano luogo tra parenti entro il quarto grado di parentela, sono presunte liberalità e tassate come tali, a meno che la provenienza negli acquirenti o beneficiari o locatari delle integrali somme pagate in corrispettivo sia dimostrata in base a titoli di data anteriore, accertata dalla registrazione, che abbiano soddisfatto le tasse di registro in ragione della loro natura. Se però il corrispettivo è soltanto promesso o dilazionato, è applicabile la tassa di donazione. Ove peraltro tale tassa risulti inferiore a quella di trasferimento di beni o di godimento di immobili a titolo oneroso, è dovuta quest'ultima tassa.

Le norme del precedente comma si applicano anche nel caso di trasferimenti indiziari.

Le norme di cui al primo comma anzidetto, non si applicano:

a) agli atti di trasmissione onerosa tra le persone contemplate nelle ipotesi dell'art. 5, lettere *a*), *c*), *d*);

b) agli atti di conferimento di beni in società aventi scopo produttivo economico;

c) alle dazioni in pagamento di debiti, a condizione che questi risultino da atti anteriormente registrati ovvero da cambiali anteriormente protestate;

d) agli atti previsti nel primo comma del presente articolo quando l'alienante o concedente abbia eredi necessari nella linea retta discendente, o sia coniugato, e venda o conceda non ai detti eredi od al proprio coniuge;

Art. 8.

Negli atti di donazione il notaio rogante ha l'obbligo di dichiarare l'età, lo stato celibe o nubile, di coniugato o vedovo, nonchè lo stato di famiglia circa l'inesistenza di figli o l'esistenza di un solo figlio vivente o di altri figli nati vivi e premorti o l'esistenza di più figli viventi, sia del donante che del donatario e il grado di parentela che corre fra questi ultimi.

Art. 9.

A cura dei notai roganti e dei notai che abbiano autenticate le firme a scritture private recanti le alienazioni, locazioni, od il godimento temporaneo dei beni di cui al precedente art. 7, deve essere inserita negli atti o nelle formule di autenticazione una dichiarazione relativa all'esistenza di una delle cause, elencate nell'art. 7 per escludere l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, oppure una dichiarazione relativa alla provenienza dei corrispettivi pagati, specificando gli estremi dei titoli correlativi, con assicurazione di averli esaminati, attestando altresì l'età, lo stato civile e di famiglia, in correlazione alle disposizioni del presente allegato, di tutte le parti contraenti, nonchè il grado di parentela corrente fra le parti stesse.

In caso d'omissione, infedeltà o falsità di tali dichiarazioni, la stipulazione si presume a titolo gratuito e il notaio è solidalmente responsabile della maggiore tassa di donazione dovuta.

Alle parti contraenti che adoperassero la forma della scrittura privata non autenticata sono estesi gli obblighi stabiliti a carico dei notai giusta il primo comma del presente articolo. All'atto della registrazione di tali scritture devono essere esibiti agli uffici gli atti di provenienza dei corrispettivi pagati, nonchè i documenti opportuni per provare l'età, lo stato civile e di parentela riguardanti le parti contraenti.

Art. 10.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano, per i beni esistenti nel Regno, anche alle donazioni e trasmissioni ereditarie fra cittadini italiani e stranieri, limitatamente alle maggiorazioni e riduzioni di tassa stabilite dal presente allegato avuto riguardo all'età, allo stato civile e di famiglia del solo cittadino italiano, nè lo straniero è tenuto in via solidale al pagamento della maggiore tassa dovuta.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono altresì applicate ai cittadini italiani che stipulino all'estero o nelle colonie italiane atti relativi a beni esistenti in Italia, quando di tali atti sia obbligatoria la registrazione nel Regno in termine fisso od in caso d'uso, nonchè per le trasmissioni ereditarie di beni esistenti nel Regno.

Art. 11.

Le aziende d'industria e di commercio ricadenti nelle successioni devono essere distintamente denunziate, nei singoli elementi di cui constano compreso il valore d'avviamento, nella parte attiva della denunzia, e le passività devono essere denunziate, nei loro singoli elementi, nella parte passiva della denunzia e giustificate nei modi vigenti. In questo caso il passivo giustificato è da ammettersi per intero anche se eccede l'attivo aziendale.

Art. 12.

Il primo comma dell'art. 6 della legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270, è sostituito dal seguente:

« Nelle successioni testate la tassa si applica in base alle disposizioni testamentarie, anche se il testamento sia impugnato giudizialmente, salvo che non sia annullato in tutto od in parte con sentenza, escluse le decisioni arbitrali, che abbia fatto passaggio in giudicato e che sia stata pronunziata in contradittorio tra le parti interessate e la finanza ».

Art. 13.

Il primo comma dell'art. 77 della legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270, è sostituito dal seguente:

« Anche quando non siano decorsi i termini per la denuncia di cui agli articoli 55 e 56 non si può dall'erede, sia o pur no beneficiato, nè dai legatari, nè dai tutori, curatori, amministratori, sequestratari, nè dagli esecutori testamentari, agire in giudizio o presso gli uffici pubblici amministrativi senza che venga data la prova della presentata denunzia dell'eredità o del legato di cui si tratta, e, se fosse scaduto il termine per il pagamento della tassa o scadesse nel corso del giudizio o del provvedimento amministrativo, senza aver dato la prova anche dell'avvenuto pagamento o dell'ottenuta dilazione a mente degli articoli 65 e 67. Quando l'erede o legatario, per i rapporti di famiglia, sia esente dalla tassa, deve darne la prova con un atto di notorietà redatto davanti al pretore, al cancelliere o ad un notaio ».

Per gli eredi beneficiati, per i tutori, curatori, amministratori, sequestratari e per gli esecutori testamentari, il termine per il pagamento della tassa è stabilito entro i due mesi successivi a quello per la denunzia dell'eredità se fu loro conferito il possesso dei beni, ed in ogni caso non oltre sei mesi dal termine stabilito per la presentazione della denunzia.

Art. 14.

I primi due commi dell'art. 81 della legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270, sono sostituiti dai seguenti:

« I detentori per qualsiasi titolo di denari, oggetti ed altri valori, compresi in una successione, non possono consegnarli all'erede, legatario od altro interessato, se questi non abbiano dato la prova di avere pagata la tassa di successione, o di averne ottenuta dilazione, a mente degli art. 65 e 67, anche se non fosse ancora scaduto il termine normale per la denunzia o per il pagamento della tassa. L'ufficio del registro rilascerà l'occorrente attestazione in carta libera.

« Nella disposizione del comma precedente sono compresi i debitori di somme in dipendenza di conto corrente per la differenza a credito dell'autore della successione, nonchè i depositi a risparmio ».

Art. 15.

In caso d'omissione, infedeltà o falsità delle dichiarazioni che i notai devono inserire negli atti a norma dei precedenti articoli 8 e 9, il notaio incorre nella pena pecuniaria da L. 500 a L. 5000, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni disciplinari e di quelle stabilite dal Codice penale.

Nella stessa pena pecuniaria incorrono le parti contraenti e i fidefacienti che rilasciassero infedeli o false dichiarazioni al notaio circa i rapporti di parentela correnti fra le parti stesse, circa la loro età ed il loro stato di famiglia, nonchè le parti contraenti in caso d'infedeltà o di falsità nelle dichiarazioni da inserire nelle scritture private non autenticate, a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9.

Art. 16.

Resta in vigore ogni altra norma circa l'applicazione e liquidazione della tassa di successione e donazione che non sia modificata od incompatibile con le norme contenute nel presente allegato, il quale si applica alle successioni che si apriranno a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ed agli atti di donazione, di trasmissione e cessione di beni a titolo oneroso, di locazione e godimento di immobili, che saranno stipulati a partire dal detto giorno.

Le scritture private non autenticate, che saranno presentate tardivamente alla registrazione, sono considerate, al solo effetto tributario, stipulate dopo l'andata in vigore del presente allegato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ALLEGATO *C.*

TASSA DI SCAMBIO.

Soggetto della tassa di scambio.

Art. 1.

L'art. 3, lettera *c*), della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, è modificato come segue:

« *c*) le persone fisiche, ditte, società ed enti in genere che siano inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria *B* in dipendenza dell'esercizio di una attività commerciale od industriale anche se di natura agraria ed armentizia, esclusi i semplici affittuari di fondi rustici ancorchè si tratti di società commerciali ed escluse altresì le società commerciali che gestiscono fondi rustici di loro proprietà ».

Scambi con gli ausiliari del commercio.

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 18 del R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, è sostituito il seguente:

« I passaggi di merci che hanno luogo nel Regno fra la casa centrale di una ditta commerciale od industriale e le proprie filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti, come pure i passaggi fra le filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti di una stessa ditta, non costituiscono scambi ai sensi della presente legge, sempre che risulti da apposito certificato, da rilasciarsi dal competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa, che la filiale, succursale, sede, deposito o stabilimento non solo siano regolarmente iscritti anteriormente ai detti passaggi, come appartenenti alla ditta principale presso il suddetto Consiglio provinciale dell'economia, ma svolgano effettivamente un'attività commerciale od industriale in nome e nell'interesse esclusivo della ditta cui appartengono ».

Art. 3.

I passaggi di merci che hanno luogo nel Regno a mezzo degli ausiliari del commercio, di cui al titolo III della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, non costituiscono scambi ai sensi di tale legge soltanto quando coesistano e siano osservate le condizioni stabilite nel detto titolo III, e semprechè risultino anche osservate, nell'adempimento della funzione ausiliaria, le norme stabilite, per l'esercizio delle singole specie di attività, nel Libro primo, titolo XII, del Codice di commercio.

Resa di merci.

Art. 4.

Sotto l'osservanza delle norme che verranno all'uopo stabilite con provvedimento del Ministro per le finanze, non costituiscono scambio tassabile:

a) la restituzione di merce avariata o non conforme all'ordinazione e la sostituzione di tale merce, nei confronti dello stesso acquirente, con altra uguale per genere e specie a quella restituita;

b) la restituzione di merce che il venditore all'atto della vendita si sia impegnato ad accettare di ritorno entro un determinato periodo di tempo, che non può, in ogni caso, eccedere un semestre a decorrere dalla data della fattura di vendita salvo il caso di scambi con patto di riservato dominio recanti un maggior termine.

In ogni altro caso, la restituzione dall'acquirente al venditore di merce, che abbia già formato oggetto di scambio col pagamento della relativa tassa e la eventuale sua sostituzione, anche quando si tratti di merce per la quale la tassa di scambio si corrisponde una volta tanto per il primo scambio posto in essere dal fabbricante o produttore, costituiscono scambio tassabile a norma di legge e la tassa corrisposta sulla prima vendita non è restituibile, nè imputabile negli scambi successivi di tale merce o di altra merce posti in essere dal venditore nei confronti dello stesso o di altri acquirenti.

Acque gassate e bevande preparate con acque gassate o con acque minerali naturali.

Art. 5.

La tassa sugli scambi di acque gassate e di acque minerali artificiali da tavola, è dovuta dai fabbricanti nazionali una volta tanto in via di abbonamento, in base ai canoni annui fissi di cui alla tabella *A* annessa al presente allegato, stabiliti in corrispondenza al presunto movimento complessivo degli scambi.

Tale movimento è rappresentato dal reddito netto di ricchezza mobile di cat. *B* accertato in via definitiva a carico della ditta e dal reddito netto di ricchezza mobile di cat. *C*-2 denunziato dalla ditta stessa e definitivamente accertato in confronto della ditta medesima.

Nel caso in cui la produzione, da parte dei fabbricanti di cui sopra, abbia per oggetto, anche parzialmente, bevande preparate con le acque suddette e con l'aggiunta di sciroppi, polpe o succo di agrumi o di frutta o di altri ingredienti, i canoni annui di cui alla tabella *A* annessa al presente allegato, sono aumentati del 25 per cento.

Qualora il reddito complessivo di ricchezza mobile di Cat. *B* e di Cat. *C*-2 accertato a carico della ditta superi L. 200.000, è in ogni caso dovuto, oltre il canone annuo corrispondente, un supplemento di annuo canone in ragione del 40 per cento della quota di reddito eccedente le L. 200.000.

Art. 6.

I produttori di acque minerali naturali da tavola e di acque medicinali naturali e i concessionari od esercenti delle sorgenti di tali acque, che producono, con le medesime, tanto se naturalmente gassose o artificialmente gassate, e con l'aggiunta delle materie e prodotti indicati nel terzo comma del precedente articolo, speciali bevande, devono corrispondere la tassa afferente gli scambi di tale produzione nei modi stabiliti dal precedente articolo e nella misura determinata nella tabella *A* annessa al presente allegato, con la maggiorazione del 40 per cento.

Qualora il reddito complessivo di ricchezza mobile di Cat. *B* e di Cat. *C*² accertato a carico della ditta superi L. 200.000, è in ogni caso dovuto, oltre il canone annuo corrispondente maggiorato come sopra, un supplemento di annuo canone in ragione del 60 per cento della quota di reddito eccedente le L. 200 000.

Il reddito netto di ricchezza mobile di categoria *B* che deve essere assunto come base per stabilire i canoni di tassa dovuti dalle ditte di cui al primo comma del presente articolo, è quello afferente la produzione delle bevande di cui sopra, giusta dichiarazione che dovrà essere rilasciata dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, su richiesta così dei contribuenti che degli uffici del registro. La quota del reddito di categoria C-2 che deve concorrere a formare il reddito globale per la determinazione del canone di tassa di scambio, è stabilita nella stessa proporzione che corre fra il reddito di categoria *B* afferente la produzione delle bevande di cui sopra e il reddito di categoria *B* afferente la complessiva attività della ditta.

Art. 7.

In caso di bevande del tipo indicato nei precedenti articoli 5 e 6 preparate con acque naturalmente o artificialmente non gassate, i relativi scambi sono soggetti alla normale tassa di L. 2,50 per cento per ogni scambio.

Art. 8.

I canoni di tassa di scambio stabiliti nella tabella *A* annessa al presente allegato con le maggiorazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1936-XIV, salvo quanto è disposto dal presente articolo.

I fabbricanti di acque gassate e di acque minerali artificiali, che nell'anno 1935, abbiano prodotto le bevande di cui al terzo comma del precedente art. 5, sono soggetti al pagamento della tassa di scambio, per l'anno 1935, giusta i canoni annui precedentemente stabiliti nella tabella *A* annessa al decreto Ministeriale 22 aprile 1932, n. 37428, aumentati indistintamente del 10 per cento.

I produttori di acque minerali naturali da tavola o di acque medicinali naturali ed i concessionari od esercenti delle sorgenti di tali acque, che, nell'anno 1935, abbiano prodotto le bevande richiamate nell'art. 6, sono soggetti al pagamento della tassa di scambio anche per l'anno 1935, giusta le norme di cui ai precedenti art. 5 e 6, col pagamento dei canoni stabiliti nella tabella *A* annessa al presente allegato, aumentati del 40 per cento per i canoni sino a lire 100.000 e del 60 per cento per i canoni d'importo superiore a L. 100.000.

Art. 9.

È fatto obbligo alle ditte fabbricanti di acque gassate e di acque minerali artificiali ed alle ditte produttrici di acque minerali naturali da tavola ovvero ai concessionari od esercenti di sorgenti di tali acque, che, durante l'anno 1935, abbiano prodotto le bevande indicate nei precedenti articoli 5 e 6, di presentare al competente Ufficio del registro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente allegato, apposita dichiarazione indicante:

a) la ditta o ragione sociale, e la sede della fabbrica;
b) la natura e composizione delle bevande prodotte.

Tale dichiarazione dev'essere corredata di un certificato del competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante il reddito netto definitivo accertato in categoria *B* complessivamente per la ditta dichiarante agli effetti della imposta di ricchezza mobile, con discriminazione, per quanto riguarda le ditte produttrici di acque minerali naturali, della quota parte di tale reddito afferente la produzione delle bevande accennate, nonchè i redditi netti di ricchezza mobile di categoria C2 denunziati dalla ditta ed accertati in confronto della stessa.

Gli Uffici distrettuali delle imposte, in caso di redditi non accertati o non ancora definiti, devono farne analoga dichiarazione, indicando, se del caso, i redditi proposti o rettificati d'ufficio.

Il rilascio da parte degli Uffici distrettuali delle imposte del detto certificato come pure della dichiarazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, sono esenti da ogni spesa.

Art. 10.

A decorrere dal 1° gennaio 1936-XIV, le ditte che inizino durante l'anno la produzione delle bevande indicate nei precedenti articoli 5 e 6, devono produrre la dichiarazione di cui all'articolo precedente entro un mese dall'inizio della produzione o dall'apertura della fabbrica.

Art. 11.

Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del reddito di categoria *B* di ricchezza mobile nonchè le variazioni dei redditi netti di ricchezza mobile C2 vengono accertate d'ufficio presso i competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette a cura degli uffici del registro.

Corrispondentemente a tali variazioni, gli Uffici del registro rettificano il canone di tassa di scambio, liquidando le eventuali differenze.

Tale liquidazione a conguaglio è notificata al contribuente con invito a pagare l'eventuale supplemento di tassa entro 20 giorni dalla notifica.

Decorso tale termine il supplemento di tassa di scambio si rende definitivo ed immediatamente esigibile.

Ove da tale conguaglio risulti che il fabbricante abbia corrisposto per un determinato periodo di tempo un canone superiore al dovuto, la eccedenza si imputa sui pagamenti successivi.

Per l'omesso o ritardato pagamento del supplemento di canone si applicano le sanzioni stabilite dal successivo articolo 17.

Art. 12.

Per le ditte fabbricanti di acque gassate e minerali artificiali in genere e per le ditte produttrici di acque minerali naturali da tavola o concessionarie od esercenti di sorgenti di tali acque, che producono le bevande indicate nei precedenti articoli 5 e 6, non assoggettate ad imposta di ricchezza mobile le prime per la loro complessiva attività, le seconde per la speciale produzione delle dette bevande, gli Uffici del registro, dopo opportuni accertamenti, determinano d'ufficio il canone di tassa di scambio da corrispondersi da ciascuna fabbrica a norma dei citati articoli 5 e 6, fino a quando in confronto della stessa non siano stati accertati in via definitiva, agli effetti della imposta di ricchezza mobile, i redditi di categoria *B* e C2.

Il canone di tassa così determinato e notificato al contribuente, diventa definitivo ove questi, entro 20 giorni dalla notificazione, non ne chieda la revisione all'intendente di finanza competente.

L'intendente di finanza determina inappellabilmente l'ammontare del canone annuo da corrispondersi dal fabbricante a norma del presente articolo.

Art. 13.

Il canone annuo di tassa di scambio determinato in via definitiva dagli Uffici del registro in base alla dichiarazione dei contribuenti di cui ai precedenti articoli 9 e 10, è notificato ai contribuenti stessi con invito a stipulare la relativa convenzione di abbonamento nel termine perentorio di giorni 20 dalla detta notificazione.

Qualora nel detto termine il contribuente non si presti alla stipulazione della convenzione, il canone fisso annuo determinato dall'Ufficio del registro, si rende immediatamente esigibile in unica soluzione.

Per i contribuenti che non abbiano presentata la dichiarazione di cui ai precedenti articoli 9 e 10, gli Uffici del Registro, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 17, accertano e liquidano d'ufficio il canone annuo di tassa, notificandolo al contribuente a norma delle disposizioni dei due commi precedenti.

Art. 14.

Per quanto riguarda le acque gassose e le acque minerali artificiali da tavola di produzione nazionale ottenute dai possessori di apparecchi da banco, nulla è innovato alle vigenti disposizioni e la tassa resta pertanto dovuta una volta tanto, in via di abbonamento, a norma del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1562, in base ai canoni e giusta i criteri di cui alla tabella *B* annessa al decreto ministeriale 22 aprile 1932, n. 37428.

Nulla è del pari innovato alle disposizioni di cui sopra per quanto concerne gli altri obblighi incombenti alle ditte fabbricanti di sole acque gassose e minerali artificiali da tavola.

Art. 15.

Le acque gassose e minerali artificiali nonchè le bevande di cui ai precedenti articoli 5 e 6, provenienti dall'estero sono soggette alla tassa di scambio, che è riscossa, una volta tanto, dalle dogane in modo virtuale, al momento della importazione, in misura corrispondente alla tassa imposta sul prodotto nazionale.

Fino a che resterà in vigore la tabella di che all'art. 5 citato, tale tassa è riscossa nella misura di L. 25 per cento del valore o prezzo delle acque gassose e minerali artificiali e di L. 40 per cento del valore o prezzo delle bevande di cui agli articoli 5 e 6 del presente allegato.

Art. 16.

Il canone fisso di tassa dovuto dai fabbricanti a norma dei precedenti articoli 5 e 6 deve essere corrisposto in unica soluzione, mediante versamento al competente Ufficio del registro, nel termine di giorni 20 dalla sottoscrizione della convenzione di abbonamento. Su richiesta del contribuente può essere corrisposto in sei rate, giusta le norme dell'art. 55 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011.

Nel caso di fabbriche situate in Comuni dove non hanno sede gli Uffici del registro, può prescindersi dalla stipulazione della convenzione di abbonamento, qualora il contribuente, entro venti giorni dalla notificazione del canone di tassa determinato a suo carico dal competente ufficio, ne effettui il pagamento in unica soluzione, anche a mezzo vaglia postale.

Art. 17.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento del canone di tassa di scambio o delle singole rate di esso o del supplemento di canone, il fabbricante è soggetto alla sopratassa uguale al 12 % della tassa dovuta.

Il contribuente decade inoltre dal beneficio della dilazione al pagamento ed è obbligato a corrispondere in unica soluzione l'intiero debito di tassa ed eventuale sopratassa.

Per l'omessa o ritardata dichiarazione prescritta dai precedenti articoli 9 e 10 i fabbricanti incorrono nella pena pecuniaria da L. 100 a L. 1000.

Tubetti e cartine per sigarette.

Art. 18.

La tassa di scambio sui tubetti e cartine per sigarette è dovuta una volta tanto, nella misura di L. 3,75 per cento comprensiva anche della tassa di scambio dovuta per tutti gli scambi successivi a quello posto in essere dal fabbricante e dall'importatore.

La tassa di scambio di cui sopra si riscuote:

a) in modo virtuale, a mezzo di convenzioni annuali di abbonamento, soggette a conguaglio, stipulate nei confronti dei fabbricanti, a norma dell'art. 53 e seguenti della legge 28 luglio 1930, n. 1011, per i tubetti e le cartine per sigarette di produzione nazionale;

b) in modo virtuale, da parte degli Uffici di dogana, all'atto della importazione, per i tubetti e le cartine per sigarette di provenienza estera.

Le note, conti, fatture e quietanze che vengono poste in essere per gli scambi successivi sono soggette alla tassa di bollo ordinaria stabilita dall'art. 52 della tariffa, allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, nella misura stabilita dall'art. 3 dell'allegato *D* al presente decreto.

Il conguaglio deve essere effettuato secondo le norme di che all'art. 54 della legge 28 luglio 1930, n. 1011.

Per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, come pure per quanto riguarda le violazioni delle disposizioni stesse, sono applicabili le norme e le sanzioni stabilite dalla legge 28 luglio 1930, n. 1011.

Liquori.

Art. 19.

La tassa di scambio sui liquori e sugli aperitivi a base di alcool, qualunque ne sia la gradazione alcoolica, è dovuta una volta tanto nella misura di L. 3,50 per cento e si corrisponde:

a) per i liquori e gli aperitivi alcoolici di produzione nazionale: all'atto dello scambio posto in essere dal fabbricante o produttore, in base al prezzo o valore di scambio;

b) per i liquori e gli aperitivi alcoolici provenienti dall'estero: all'atto della importazione, in modo virtuale mediante versamento agli Uffici di dogana, giusta le norme vigenti.

La tassa del 3,50 per cento di cui sopra, si applica come segue:

Scambi d'importo fino a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire . . . . L. 0,70

Scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire . . . . » 1,75

Scambi d'importo superiore a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire . . . . » 3,50

Vini spumanti.

Art. 20.

La tassa di scambio sui vini spumanti è dovuta una volta tanto nella misura del 5 % e si corrisponde:

a) per i vini spumanti di produzione nazionale:

all'atto dello scambio posto in essere dal fabbricante e produttore, in base al prezzo o valore di scambio;

b) per i vini spumanti provenienti dall'estero:

all'atto dell'importazione, in modo virtuale mediante versamento agli Uffici di dogana giusta le norme vigenti.

La tassa del 5 %, di cui sopra, si applica come segue:

Scambi d'importo fino a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire . . . . L. 1 —

Scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire . . . . » 2,50

Scambi d'importo superiore a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire . . . . » 5 —

Art. 21.

Agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo precedente sono considerati vini spumanti lo « champagne » e tutti i vini spumanti « tipo champagne » contenuti in bottiglie di vetro temperato, resistenti ad alte pressioni, del tipo « champenoise » e chiuse con tappo assicurato con filo metallico.

Norme comuni per l'applicazione della tassa sugli scambi di liquori e di vini spumanti.

Art. 22.

Per quanto concerne i criteri, le norme e le modalità per il pagamento della tassa del 3,50 % e del 5 % stabilita dai precedenti articoli 19 e 20 rispettivamente per i liquori ed aperitivi a base di alcool e per i vini spumanti, come pure per quanto riguarda la rivalsa della tassa, l'obbligo della emissione della fattura per gli scambi successivi ed infine la misura e l'applicazione delle sanzioni inerenti alle violazioni delle norme di applicazione delle tasse di scambio suddette, sono applicabili le norme di cui alla legge 28 luglio 1930, n. 1011, e le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746, concernente lo speciale regime di riscossione della tassa di scambio del 5 %, una volta tanto, sulle specialità medicinali.

Art. 23.

Ai fini delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 19 e 20 costituisce scambio, ed è pertanto soggetto a tassa in base alle diverse aliquote nei detti articoli stabilite, la vendita di liquori e aperitivi a base di alcool e di vini spumanti comunque ed a chiunque fatta dal fabbricante o produttore, comprese le vendite o forniture fatte nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici e di altri Enti.

Art. 24.

Per gli atti di compravendita e di somministrazione e per gli atti di conferimento in società aventi per oggetto liquori, aperitivi a base alcoolica, vini spumanti, e tubetti e cartine per sigarette,

posti in essere dai produttori, la tassa di registro di cui agli articoli 3, lettera *a*), 52 e 81, lettera *d*), della tariffa allegato *A*, parte I, alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è stabilita nella misura:

a) di L. 3,50 % per i liquori e gli aperitivi a base alcoolica;
b) di L. 5 % per i vini spumanti;
c) di L. 3,75 % per i tubetti e le cartine per sigarette.

Note, conti, fatture e quietanze rilasciati nel Regno per scambi di merci soggetti a tassa una volta tanto.

Art. 25.

Le note, conti, fatture e quietanze, che siano rilasciati per gli scambi nel Regno di merci, per le quali la tassa di scambio, a norma della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e successive disposizioni, si corrisponde una volta tanto in via di abbonamento o mediante il pagamento di un canone, tanto se l'abbonamento si riferisce al solo primo scambio posto in essere dall'abbonato o a tutti gli scambi di cui la merce può formare oggetto, sono soggetti alla tassa ordinaria di bollo di cui all'art. 52 della tariffa Allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, nella misura stabilita dall'art. 3 dell'allegato *D* al presente decreto.

Sono del pari soggetti alla tassa di bollo indicata nel precedente comma le note, conti, fatture e quietanze relative agli scambi successivi a quelli posti in essere dal fabbricante o produttore, aventi per oggetto merci per le quali, a norma della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e successive modificazioni, la tassa di scambio è dovuta una volta tanto per il primo scambio effettuato dal fabbricante o produttore.

Ogni contraria disposizione è abrogata.

Nel caso di merci per le quali la tassa di scambio si corrisponde in abbonamento, sui detti documenti rilasciati dai fabbricanti e produttori nazionali, devono essere indicati, con apposito timbro, la denominazione, la sede della ditta abbonata e l'ufficio del registro presso cui il canone annuo d'abbonamento alla tassa di scambio è corrisposto.

Caffè e surrogati del caffè.

Art. 26.

Gli scambi di caffè tanto in chicchi che in polvere, crudo o tostato o comunque lavorato e dei surrogati del caffè sono assoggettati alla tassa di scambio nella misura di L. 2,50 % sia per gli scambi d'importazione che per gli scambi nel Regno, giusta le norme di cui alla legge 28 luglio 1930, n. 1011, e successive modificazioni.

La tassa di L. 2,50, di cui sopra, si applica come segue:

Scambi d'importo fino a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire . . . . L. 0,50

Scambi d'importo superiore a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire . . . . » 1,25

Scambi superiori a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire . . . . » 2,50

Art. 27.

Le disposizioni del presente allegato entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salva diversa disposizione contenuta nel testo dell'allegato medesimo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

TABELLA A.

annessa all'Allegato C.

REDDITO NETTO DI R. M. (Cat. B e Cat. C)	Canone annuo di tassa di scambio per ogni ditta fabbricante
1. Reddito non inferiore a L. 200.000	150.000
2. » inferiore a L. 200.000 ma non a L. 170.000	135.000
3. » » » 170.000 » » » 145.000	120.000
4. » » » 145.000 » » » 120.000	100.000
5. » » » 120.000 » » » 100.000	85.000
6. » » » 100.000 » » » 90.000	75.000
7. » » » 90.000 » » » 80.000	65.000
8. » » » 80.000 » » » 70.000	55.000
9. » » » 70.000 » » » 60.000	45.000
10. » » » 60.000 » » » 50.000	38.000
11. » » » 50.000 » » » 40.000	30.000
12. » » » 40.000 » » » 30.000	24.000
13. » » » 30.000 » » » 20.000	18.000
14. » » » 20.000 » » » 15.000	12.000
15. » » » 15.000 » » » 13.000	8.000
16. » » » 13.000 » » » 10.000	7.000
17. » » » 10.000 » » » 8.000	6.000
18. » » » 8.000 » » » 7.000	5.000
19. » » » 7.000 » » » 6.000	4.000
20. » » » 6.000 » » » 5.000	3.000
21. » » » 5.000 » » » 4.000	2.000
22. » » » 4.000 » » » 3.000	1.000
23. » » » 3.000 » » » —	500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL.

ALLEGATO *D*.

TASSE DI BOLLO.

Atti e documenti scambiati nei rapporti fra le ditte commerciali e industriali ed i propri organi dipendenti ed ausiliari.

Art. 1.

Gli atti e documenti relativi a qualsiasi movimento o ricevimento di merci, di somme di denaro, di titoli o di valori, qualunque ne sia l'entità o l'importo, scambiati tra la casa madre o centrale d'una ditta commerciale o industriale e le proprie filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti e viceversa, nonchè quelli scambiati tra le filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti di una stessa ditta, sono soggetti alla tassa fissa di bollo nella misura di centesimi 30 per ogni atto o documento, in quanto coesistano e siano osservate le seguenti condizioni:

a) che da apposito certificato del competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa risulti che la filiale, succursale, sede, deposito o stabilimento non solo è regolarmente iscritto come appartenente alla ditta principale presso il detto Consiglio provinciale dell'economia, ma svolge effettivamente un'attività commerciale o industriale in nome e nell'interesse esclusivo della ditta medesima;

b) che copia autentica di tale certificato sia depositata presso l'Ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede la ditta principale;

c) che nella intestazione degli atti o documenti suaccennati sia sempre fatta risultare la qualità della dipendenza cui il documento è diretto o dal quale promana.

Gli stessi atti e documenti indicati nel comma precedente scambiati fra una ditta commerciale o industriale e i propri rappresentanti, commessi viaggiatori e commissionari sono soggetti alla tassa fissa di bollo nella misura di centesimi 50 per ogni atto o documento, in quanto sussistano e siano osservate le condizioni previste rispettivamente dagli articoli 19 a 22 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011 e successive modificazioni, e la qualifica dell'ausiliario risulti nella intestazione degli atti e documenti medesimi.

Qualora non sussistano ovvero non siano osservate le condizioni stabilite dai commi precedenti, gli atti e i documenti sopra indicati, ove non si renda applicabile la tassa di scambio, sono soggetti alla tassa di bollo di cui all'art. 52 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, nella misura determinata dall'art. 3 del presente Allegato.

Estratti e copie di conti.

Lettere d'accreditamento e d'addebitamento.

Art. 2.

La tassa fissa di bollo per gli estratti e copie di conti di cui all'art. 62 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, è determinata nella misura di centesimi 50 per ogni esemplare.

Le lettere o ricevute d'accreditamento o d'addebitamento di somme di cui allo stesso art. 62 della citata tariffa, portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento, sono soggette alla tassa fissa di bollo di centesimi 50, qualora coesistano e siano osservate le seguenti norme e condizioni:

a) che sussista fra le parti, anteriormente alla emissione del documento, un rapporto di conto corrente risultante, quanto meno, da corrispondenza commerciale passata a copialettere;

b) che l'integrale svolgimento del conto corrente risulti presso ciascuna ditta da apposito « Registro dei conti correnti ». Tale registro è esente da tassa di bollo, ma non ha efficacia probatoria se, prima di essere posto in uso, ciascun foglio non sia stato numerato e munito del bollo a calendario da parte dell'Ufficio del registro del distretto di residenza della ditta e nell'ultima pagina non sia stato dallo stesso ufficio dichiarato il numero dei relativi fogli con dichiarazione firmata dal procuratore;

c) che sugli atti o ricevute di accreditamento o di addebitamento in conto corrente sia richiamata la pagina del « Registro dei conti correnti » sulla quale è stata registrata l'operazione.

Ove non coesistano ovvero non siano osservate le norme e condizioni di cui sopra le lettere e ricevute d'accreditamento o d'addebitamento di somme sono in ogni caso soggette alla tassa di bollo di cui all'art. 52 della tariffa allegato *A* alla citata legge del bollo nella misura determinata dall'art. 3 del presente allegato.

Nella stessa misura di cui sopra sono determinate le aliquote di tassa di bollo di cui all'art. 209 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo.

Per le lettere o ricevute d'accreditamento o d'addebitamento di somme di cui al citato art. 209 della tariffa il beneficio dell'applicazione della tassa fissa di bollo di centesimi 50 è subordinato alla condizione che il rapporto di conto corrente tra le parti risulti quanto meno da corrispondenza commerciale e che la lettera di consenso all'apertura del conto corrente da parte della ditta nazionale sia da questa passata nel suo copialettere.

La ditta nazionale deve altresì tenere il registro dei conti correnti di cui sopra alla lettera *b*).

Ove non coesistano ovvero non siano osservate le norme e condizioni di cui sopra le lettere o ricevute d'accreditamento o d'addebitamento di somme sono in ogni caso soggette alla tassa di bollo di cui all'art. 205 della predetta tariffa del bollo nella misura determinata dall'art. 3 del presente allegato.

Ricevute e quietanze ordinarie, note, conti, fatture e distinte.

Art. 3.

Le aliquote di tassa di bollo stabilite dall'art. 52 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, per le ricevute e quietanze ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili indicati nello stesso articolo di tariffa, sono determinate come segue:

quando la somma:

supera L. 1 e non L. 100: tassa fissa L. 0,20;

supera L. 100 e non L. 3000: tassa fissa L. 1;

supera L. 3000 e non L. 300.000: tassa proporzionale di L. 0,30 per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire.

Quando la somma supera L. 300.000 ovvero sia indeterminata od a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze: tassa fissa L. 90.

Nella stessa misura di cui sopra sono determinate le aliquote di tassa di bollo di cui all'art. 205 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo sopra citata.

Art. 4.

Le ricevute, note, conti e fatture, anche se sprovviste di sottoscrizione ed altri equivalenti documenti nei casi previsti alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), dell'art. 53 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, sono soggetti alla ordinaria tassa di bollo prescritta dall'art. 52 della predetta tariffa, nella misura determinata dall'art. 3 del presente allegato.

Analogamente sono soggette alla tassa di bollo prescritta dall'art. 205 della predetta tariffa modificata come all'art. 3, le ricevute, note, conti e fatture anche se sprovviste di sottoscrizione ed altri equivalenti documenti previsti alle lettere *a*), *b*), e *c*), dell'art. 207 della predetta tariffa.

Art. 5.

Le aliquote di tassa di bollo stabilite all'art. 53, lettere *e*) e *f*) della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 per le ricevute o quietanze, note, conti, distinte e simili ivi indicati, sono determinate come segue:

Quando la somma:

supera L. 1 e non L. 100: tassa fissa di L. 0,20
supera L. 100 e non L. 1000: » » » L. 1 —
supera L. 1000 . . . . L. 2 —

Nella stessa misura di cui sopra sono determinate le aliquote di tassa di bollo per i documenti di cui alla lettera *d*) dell'art. 207 della tariffa allegato *A* alla citata legge del bollo.

Art. 6.

Le aliquote di tassa di bollo stabilite all'art. 54, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, per le ricevute e quietanze ordinarie e non ordinarie, note, bollette e simili indicate nelle citate lettere dello stesso articolo di tariffa, sono determinate come segue.

Quando la somma:

supera L. 1 e non L. 100: tassa fissa di L. 0,20
supera L. 100 e non L. 1000. » » » L. 1 —
supera L. 1000 . . . . L. 2 —

Le aliquote di tassa di bollo stabilite dallo stesso articolo 54, lettera *f*) e *g*) della tariffa citata per le ricevute ivi indicate, sono determinate come segue:

Quando la somma:

supera L. 1 e non L. 100: tassa fissa di L. 0,20
supera L. 100 e non L. 1000: » » » L. 1 —
supera L. 1000 o per valori indeterminati . L. 4 —

Nella stessa misura di cui al precedente comma sono determinate le aliquote di tassa di cui all'art. 206 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo citata.

Art. 7.

Le ricevute provenienti dall'estero, al pari delle note conti, fatture distinte e simili, devono assoggettarsi a tassa di bollo nel termine di tre giorni dal ricevimento.

Art. 8.

Le riduzioni sulla tassa di bollo stabilite dalla vigente tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, nei casi in cui la tassa anzichè con marche sia corrisposta mediante bollo a punzone, sono consentite a condizione che l'importo della tassa per ciascuna richiesta non sia inferiore a L. 100.

Art. 9.

Le disposizioni contenute nel presente Allegato entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ALLEGATO *E*.

TASSA DI NEGOZIAZIONE E TASSA SUL CAPITALE DELLE SOCIETÀ ESTERE.

A decorrere dal 1° gennaio 1936 le aliquote di tassa in L. 2,50 per mille e L. 4,50 per mille stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della tariffa allegato *A* al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, sono aumentate rispettivamente a L. 3 per mille e a L. 6 per mille.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ALLEGATO *F*.

TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE.

Art. 1.

Le tasse di concessione governativa, di cui ai numeri 27, 38, 39, 44, 51, 60, 67, 90 della Tabella *A* annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, ed ai numeri 34-21 e 34-23 della Tabella, che fa seguito all'art. 4 del R. decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 febbraio 1928, n. 188, sono sostituite dalle tasse determinate nella Tabella *A* annessa al presente allegato e sono da corrispondersi giusta le norme stabilite nella tabella medesima.

Art. 2.

Le concessioni governative, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni e i provvedimenti amministrativi designati nella Tabella *B* annessa al presente allegato, sono soggetti alle tasse determinate nella stessa tabella, le quali sono da corrispondersi giusta le norme nella medesima stabilite.

Alle tasse di cui sopra sono soggetti anche le concessioni, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni e i provvedimenti amministrativi indicati nella detta tabella *B* rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente allegato e tuttora validi a tale data, non soggetti a vidimazione o rinnovazione con pagamento di tassa di concessione governativa. Per tali concessioni, autorizzazioni, atti, dichiarazioni e provvedimenti le tasse devono essere soddisfatte entro il 31 dicembre 1935-XIV.

Art. 3.

Le tasse sulle concessioni governative, comprese nella tabella allegato *A* annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3279, e nelle successive leggi modificative, come pure ogni altra tassa erariale o diritto per concessioni governative, autorizzazioni, atti, dichiarazioni e provvedimenti amministrativi, stabiliti da leggi speciali sono aumentati del 20 per cento. Nella stessa misura sono aumentati i limiti minimi e massimi di tassa stabiliti dalle dette leggi e dalla citata tabella.

Sono escluse dall'aumento:

1° le tasse di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al presente allegato;

2° le tasse sulle privative industriali, sui marchi e distintivi, disegni e modelli di fabbrica e sui diritti di autore, di cui ai nn. 56, 57, 58, 59 della tabella allegato *A*, annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3279, ed alle successive leggi modificative, nonchè i diritti di segreteria e le tasse su licenze ed autorizzazioni in materia di radiofonia;

3° le tasse di concessione governativa nella misura ridotta di lire 70 e di lire 50, di cui all'art. 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1185, sulle licenze annuali per porto di fucile per uso di caccia, rilasciate a favore degli iscritti alle Sezioni delle Associazioni provinciali dei cacciatori e degli appartenenti alle organizzazioni giovanili del Regime, nonchè tutte indistintamente le sopratasse di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

4° le tasse di cui ai numeri 34-12 e 34-15 della tabella che fa seguito all'art. 4 del R. decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, convertito in legge con modificazioni, con la legge 5 febbraio 1928, n. 188, concernenti le licenze della pubblica sicurezza per accensione di fuochi artificiali, lancio di razzi, spari ed altro e le licenze temporanee per pubblici esercizi in stazioni climatiche e balnearie pel periodo della stagione.

Qualora per effetto dell'aumento del 20 per cento le singole tasse presentino la frazione di una lira, tale frazione sarà arrotondata a una lira intera, fatta eccezione per la tassa, di cui al n. 24 della tabella *A*, annessa alla citata legge 30 dicembre 1923, n. 3279, concernente la domanda di *nulla osta* per rappresentare al pubblico pellicole cinematografiche, la quale viene arrotondata a L. 0,40 per ogni metro lineare.

Art. 4.

Le tasse di concessione governativa, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 2745, aumentate a norma dell'art. 3 del presente allegato dovute sulle autorizzazioni del Prefetto e sulle licenze del questore e sulle relative rinnovazioni annuali per la vendita al minuto nei pubblici esercizi di bevande ultraalcooliche ed alcooliche possono essere pagate in due eguali rate senza corresponsione di interessi di mora e senz'altra formalità. La prima rata deve essere versata all'atto del rilascio o rinnovazione dell'autorizzazione o della licenza e la seconda rata entro i cinque mesi successivi al pagamento della prima rata.

Il contribuente che non effettua il pagamento della seconda rata entro l'accennato termine incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari alla tassa non corrisposta ad un massimo pari al triplo della tassa medesima e l'autorizzazione o licenza è ad ogni effetto revocata.

Non può essere concessa la rinnovazione annuale dell'autorizzazione o licenza predetta, ove non risultino pagate le tasse rimaste insolute sulle precedenti autorizzazioni o licenze e loro rinnovazione con le relative pene pecuniarie.

Art. 5.

Per le violazioni delle norme contenute nel presente allegato sono applicabili le sanzioni stabilite dalla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279.

Per la riscossione delle tasse di concessione governativa in relazione alle disposizioni del presente allegato saranno istituiti con decreto Reale gli occorrenti valori bollati.

Sino a che non saranno istituiti i foglietti bollati per porto di armi il completamento della tassa sarà fatto mediante apposizione, da parte degli Uffici del registro, di marche per concessioni governative in numero non superiore a sei, da annullarsi col bollo a calendario.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nel presente allegato entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA A

annessa all'allegato F.

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa — Lire	Modo di pagamento	NOTE
27	Dichiarazione di voler affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti somministrare alloggio per mercede, qualunque sia la durata dell'affitto o dell'alloggio e relative vidimazioni annuali:			
	per ogni stanza abitabile . . .	20	con marche	
	per appartamenti: ognuno	70	id.	
38	Legalizzazione delle firme apposte sugli atti e documenti formati nello Stato per prodursi all'estero, oppure formati all'estero per valere nello Stato:			
	se concernenti lo stato civile . .	10	id.	
	in ogni altro caso	20	id.	Per le esenzioni vedi gli articoli 21, 23, 24 della legge tributaria sulle concessioni governative.
39	Legalizzazione delle firme, sia di privati, sia di funzionari o di pubblici ufficiali, apposte agli atti e documenti non contemplati nel precedente n. 38, chiesta nell'interesse di privati o di amministrazioni non governative ai Ministeri e alle autorità civili e giudiziarie e ad ogni altro ufficio governativo provinciale e comunale.	5	id.	Per le esenzioni vedi gli articoli 21 e 22 della legge tributaria sulle concessioni governative.
44	Trascrizione sul registro prescritto dagli articoli 90 e 91 del Codice di commercio e dagli articoli 2, 7 e 8 del Regolamento 27 dicembre 1882, n. 1139, degli atti costitutivi e degli statuti delle società commerciali e degli atti portanti aumento di capitale sociale o proroga della durata del contratto sociale:			
	a) se trattasi di una società in nome collettivo od in accomandita semplice:			
	fino a L. 50.000 di capitale . .	48	ordinario	
	con capitale superiore a lire 50.000	120	id.	
	b) se trattasi di una società in accomandita per azioni o di una società anonima:			
	fino a L. 250.000 di capitale . .	180	id.	
	oltre L. 250.000 e fino a lire 1.000.000	360	id.	
	oltre lire 1.000.000 e fino a lire 2.000.000	600	id.	
	per ogni milione o frazione di milione in più saranno dovute in aumento alle lire 600	100	id.	
51	Patente rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773:			La licenza è personale e dura un anno. Circa il rilascio e la revoca della patente e le sanzioni penali, vedi gli art. 15 e 16 della legge tributaria sulle concessioni governative.
	a) ai fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti preziosi, ai cesellatori, orafi, agli incastratori di pietre preziose e agli esercenti di industrie e arti affini residenti nel Regno;	300	id.	
	b) ai fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri, che intendono esercitare nel Regno il commercio di oggetti preziosi da essi importati, nonchè ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.	300	id.	

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa — Lire	Modo di pagamento	NOTE
	Rinnovazione annuale della patente .	60	ordinario	
60	Dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità:			Non è dovuta tassa alcuna quando l'opera interessa esclusivamente lo Stato. I decreti di espropriazione e di occupazione dei fondi di cui agli art. 30, 48, 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono sottoposti alla registrazione col pagamento delle tasse stabilite dalla legge di registro prima che ne vengano eseguite la trascrizione e la voltura nel catasto o nei libri censuari.
	se la spesa complessiva dell'opera fu prevista in somma non maggiore di L. 10.000	18	id.	
	se maggiore di L. 10.000 e non di L. 50.000	54	id.	
	se maggiore di L. 50.000 e non di L. 250.000	96	id.	
	se maggiore di L. 250.000 e non di L. 1.000.000	180	id.	
	se maggiore di L. 1.000.000 e non di L. 2.000.000	240	id.	
	per ogni milione o frazione di milione in più saranno dovute in aumento alle L. 240	50	id.	
67	Concessione di derivare acque pubbliche e stabilire sulle medesime molini od altri opifici; di derivare acque da canali demaniali; di occupare tratti di spiaggia, di laghi e altri simili provvedimenti:			La tassa è dovuta indipendentemente dall'annuo canone o dal prezzo di vendita da corrispondersi all'Erario.
	se il canone annuo non supera lire 200	30	id.	
	se supera L. 200 e non 500 . . .	36	id.	
	se supera L. 500 e non 1000 . . .	54	id.	
	se supera L. 1000 e non 2000 . .	90	id.	
	se supera L. 2000 e non 10.000. .	120	id.	
	per ogni 10.000 lire o frazione di L. 10.000 in più saranno dovute oltre le L. 120	100	id.	
90	Licenza di abilitazione alla condotta di generatori di vapore, di cui al decreto Ministeriale 22 aprile 1935, contenente norme integrative del			

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa — Lire	Modo di pagamento	NOTE
	regolamento 12 maggio 1927, n. 824, sugli apparecchi a pressione:			
	licenza di 1° grado	40	con marche	
	licenza di 2° e 3° grado	20	id.	
31/21	Autorizzazione del Prefetto a consociazioni di proprietari per la vigilanza della proprietà dei consociati ai sensi dell'art. 133, 2° comma del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.	200	ordinario	
	Vidimazione annuale	20	con marche	
34/23	Dichiarazione di locale di meretricio emessa dall'autorità di pubblica sicurezza giusta l'art. 191 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza:			Con separato provvedimento saranno impartite le norme per il pagamento delle tasse contro indicate
	nei Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti	5000	ordinario	
	nei Comuni con popolazione dai 50.000 ai 100.000 abitanti	10000	id.	
	nei Comuni con popolazione dai 100.000 ai 200.000 abitanti	15000	id.	
	nei Comuni con popolazione dai 200.000 abitanti in su	20000	id.	
	Vidimazione annuale:			
	nei Comuni con popolazione inferiore ai 50.000	500	id.	
	nei Comuni con popolazione dai 50.000 ai 100.000 abitanti	1000	id.	
	nei Comuni con popolazione dai 100.000 ai 200.000 abitanti	1500	id.	
	nei Comuni con popolazione dai 200.000 abitanti in su	2000	id.	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA B

annessa all'allegato F.

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa — Lire	Modo di pagamento	NOTE
	TITOLO I. PUBBLICA SICUREZZA.			
1	Certificato di iscrizione nell'apposito registro prescritto dallo art. 62 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 di portieri di case di abitazione o di albergo, di custodi di magazzini, di stabilimenti di qualsiasi specie uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata.	25	con marche	
	Vidimazione annuale	15	id.	
2	Licenza del Questore per esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture (art. 86 testo unico citato).	100	ordinario	
	Vidimazione annuale	30	con marche	
3	Licenza del Questore per l'esercizio di locali di stallaggio e simili.	30	id.	
	Vidimazione annuale	15	id.	
4	Licenze temporanee di pubblico esercizio rilasciate dall'autorità locale di pubblica sicurezza in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone ai sensi dell'art. 103, 1° e 2° comma del citato testo unico.	5	id.	
5	Certificato di iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza per l'esercizio di mestieri girovaghi e licenza del Questore per l'esercizio dei mestieri stessi da parte di stranieri, di cui agli articoli 121 e 124 del citato testo unico.	25	con marche	
	Vidimazione annuale	15	id.	
6	Vidimazione ai sensi dello art. 16 del regolamento di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62, dei registri la cui tenuta è prescritta dalla legge di pubblica sicurezza per lo esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazione di polizia: per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine	5	id.	La marca si annulla con bollo a inchiostro grasso nero da stampa della Autorità di Pubblica Sicurezza.
	TITOLO II. SANITÀ E IGIENE.			
7	Autorizzazione del Ministero dell'interno per l'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici (art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).	200	ordinario	
8	Autorizzazione del Ministero dell'interno per la coltivazione del papavero, per la raccolta di capsule di papavero, per la produzione dell'oppio grezzo e di altre sostanze o preparati ad azione stupefacente. (Articoli 149 e 150 del testo unico su citato).	100	id.	
9	Autorizzazione del Prefetto per importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere oppio grezzo o altre sostanze e preparati ad azione stupefacente (art. 151 testo unico su citato).	50	id.	Sono escluse dall'obbligo dell'autorizzazione le farmacie per quanto riguarda la vendita e la somministrazione delle sostanze contro indicate a dose o forma di medicamento.

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa — Lire	Modo di pagamento	NOTE
10	Autorizzazione del Ministero dell'interno, per porre in commercio presidi medici e chirurgici (art. 189 testo unico su citato).	50	ordinario	
11	Autorizzazione del Prefetto per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193, testo unico citato).	300	id.	La controindicata tassa è dovuta indipendentemente da quella che gli stabilimenti sanitari devono ai Comuni in forza della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O.
12	Licenza del Prefetto per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidi medici chirurgici, ambulatori, case e istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case e pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici di cure fisiche e affini, acque minerali, naturali, artificiali (articolo 201 testo unico citato).	20	con marche	
13	Autorizzazione del Ministero dell'interno per aprire o porre in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali, naturali o artificiali (art. 199, 1° comma, testo unico citato).	500	ordinario	
14	Autorizzazione per l'importazione nel Regno di acque minerali estere, naturali o artificiali (art. 199, 2° comma, testo unico citato).	100	id.	
15	Autorizzazione rilasciata dal Podestà ai sensi dell'art. 221 del testo unico citato per la abitabilità di nuove case, urbane o rurali, di edifici o parti di essi indicati nell'art. 220 del testo medesimo.	30	con marche	La marca si annulla con bollo a inchiostro grasso nero da stampa del Comune.
16	Autorizzazione rilasciata dal Podestà ai sensi dell'art. 231 del testo unico citato, per l'apertura degli alberghi.	50	ordinario	Tale tassa è dovuta in aggiunta a quella sull'autorizzazione prescritta dal T. U. delle leggi di P. S.
17	Autorizzazione rilasciata dal Prefetto o dal Podestà, secondo la rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 246 del testo unico citato per la circolazione, macinazione, e l'utilizzazione per altro uso che non sia l'alimento dell'uomo del granturco e dei suoi derivati guasti o imperfetti.	50	id.	
18	Autorizzazione del Podestà ad aprire vaccherie per la produzione del latte destinato al consumo diretto (art. 1, regolamento approvato con Regio decreto 9 maggio 1929, numero 994 sulla vigilanza igienica del latte).	50	id.	
19	Autorizzazione del Podestà ad aprire rivendite di latte (art. 22 reg.to su citato)	50	id.	
20	Autorizzazione del Podestà a produrre e mettere in commercio latte da potersi consumare « crudo » (art.31 regolamento su citato)	200	id.	
21	Autorizzazione del Podestà a produrre e tenere capre per la produzione del latte destinato al consumo diretto (art. 36 regolamento su citato)	30	id.	
22	Autorizzazione dell'autorità comunale a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi joughurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili ai sensi dell'art. 46 regolamento su citato	50	id.	

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa — Lire	Modo di pagamento	NOTE
23	Autorizzazione dell'autorità comunale per aprire spacci per la vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata ai sensi dell'articolo 29 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con Regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298	50	ordinario	
24	Autorizzazione del Prefetto per attivare impianti frigoriferi per la conservazione delle carni o comunque adibire a tale conservazione celle frigorifere ai sensi dell'articolo 33 regolamento citato	100	id.	
25	Autorizzazione per aprire laboratori per la produzione di carni insaccate, salate, o comunque preparate ai sensi dell'art. 50 regolamento citato	50	id.	
	TITOLO III. TUTELA DELLE STRADE E CIRCOLAZIONE.			
26	Licenza o mandato della competente autorità per fare opere o depositi, anche temporanei, sulle strade statali per stabilirvi nuovi accessi o nuove diramazioni ai fondi e fabbricati laterali, per costruzione di abbeveratoi (articoli 2, 4, 5, testo unico di norme per la tutela della strada, approvato con Regio decreto 9 dicembre 1933, n. 1740)	50	id.	
27	Concessione per condurre le acque dei privati nei fossi delle strade statali, per occupare o attraversare le strade stesse con corsi d'acqua, condutture, serbatoi di combustibili liquidi e con altri impianti o opere, ai sensi dell'art. 6 del citato testo unico	50	id.	
28	Abilitazione del Prefetto per esercitare l'arte di fabbricare, riparare, o per vendere veicoli a trazione animale (art. 46 citato testo unico)	30	con marche	

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa — Lire	Modo di pagamento	NOTE
29	Licenza rilasciata ai sensi dell'art. 1 della Legge 20 giugno 1935, n. 1349 per l'uso di autoveicoli propri, compresi i rimorchi, per trasporto di merci proprie	300	ordinario	
30	Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della citata Legge per l'esercizio di servizio di noleggio per trasporto di merci, ivi compresi i noleggi di automobili senza conducente	1.000	id.	
31	Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 4 della citata legge per l'esercizio di servizi di piazza per trasporto di merci e sua rinnovazione	300	id.	
32	Concessione, di che all'art. 7 della citata legge, di servizi pubblici di linea per il trasporto di merci:			
	1° per linee con percorso sino a 150 Km.			
	a) se in esperimento	200	id.	
	b) se definitivo	1.000	id.	
	2° per linee con percorso superiore ai 150 Km.:			
	a) se in esperimento	400	id.	
	b) se definitivo	2.000	id.	
	TITOLO IV. INDUSTRIE E MINIERE.			
33	Autorizzazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti (art. 1, Legge 12 gennaio 1933, n. 141)	100	id.	
34	Autorizzazione prefettizia per la produzione o confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (art. 1, Legge 13 giugno 1935, n. 1350)	100	id.	

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa — Lire	Modo di pagamento	NOTE
35	Permesso per la ricerca di sostanze minerali (art. 4 Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443)	50	ordinario	Le tasse di cui contro tengono luogo delle tasse fisse di registro di cui agli articoli 5, 18, 27 del R. D. L. 29 luglio 1927, n. 1443, le quali rimangono abolite. I permessi di ricerca mineraria, i decreti di concessione e quelli che autorizzano il trasferimento della concessione stessa sono esenti da registrazione, ferma rimanendo la normale ordinaria tassazione delle convenzioni fra privati.
36	Decreto per concessioni minerarie (art. 18 Regio decreto citato)	80	id.	
37	Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione di miniere (art. 27 Regio decreto citato)	50	id.	
38	Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche ai sensi dello art. 22 (2° comma) Regio decreto citato.	20	id.	
	TITOLO V. COMMERCIO.			
39	Licenze rilasciate dal Comune ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174 convertito in legge con la legge 18 dicembre 1927, n. 2501, a enti, privati, o persone per l'esercizio del commercio per la vendita al pubblico di merci sia all'ingrosso sia al minuto:			La tassa si applica indipendentemente dalla tassa di concessione governativa eventualmente dovuta per le licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate a norma di legge.
	a) nei Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti:	20	ordinario	
	b) nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti:	30	id.	
	c) nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:	50	id.	
40	Licenza rilasciata dal Podestà per l'esercizio del commercio ambulante (art. 2 Legge 5 febbraio 1934, n. 327)	30	con marche	La marca si annulla con bollo a inchiostro grasso nero da stampa del Comune.
	Vidimazione annuale	20	id.	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ALLEGATO *G.*

DIRITTI ERARIALI SUI PUBBLICI SPETTACOLI.

Art. 1.

I biglietti d'ingresso alle esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, alle mostre e fiere campionarie e ad altre manifestazioni similari di qualsiasi specie ed a qualunque scopo promosse, sono soggetti al pagamento del diritto erariale, in base all'aliquota speciale del due per cento, da liquidarsi sull'introito lordo degli incassi. Alla stessa aliquota del due per cento sono soggetti i proventi derivanti, ai comitati o imprese delle menzionate manifestazioni, dalle marche o bollini apposti sui biglietti ferroviari a riduzione, nonchè da eventuali dotazioni e contributi.

Restano abrogate le disposizioni che disciplinano diversamente, per le suddette manifestazioni, la misura e l'accertamento del diritto erariale, anche se contenute in leggi speciali, salve le concessioni accordate per le manifestazioni in corso, alla data di applicazione del presente decreto.

Resta ferma l'aliquota normale del diritto erariale in ragione del 10 per cento sui biglietti per l'ingresso a spettacoli o trattenimenti che hanno luogo nell'ambito delle esposizioni, mostre e fiere campionarie su menzionate.

Art. 2.

Le imprese di spettacoli cinematografici e di spettacoli a carattere continuativo, per i quali, giusta l'art. 5 del R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, vengono usati biglietti a madre e figlia progressivamente numerati, devono essere fornite di due dotazioni di biglietti da usarsi alternativamente, quando vengano variati i prezzi d'ingresso, in modo che non sia usato lo stesso tipo di biglietto qualora per lo spettacolo successivo sia variato il prezzo di esso. Ciascuna di tali dotazioni deve essere preventivamente punzonata dagli agenti della Società Italiana Autori ed Editori. I biglietti poi a prezzo ridotto devono portare impressa la indicazione e la specie della riduzione.

Le suddette imprese sono inoltre obbligate alla tenuta di due appositi registri di carico e scarico delle due dotazioni di biglietti sopracitati.

Tali registri devono essere tenuti giusta le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze e devono essere esibiti ad ogni richiesta da parte dei funzionari preposti al controllo e alla vigilanza ai fini della applicazione del diritto erariale sui pubblici spettacoli.

Art. 3.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dall'art. 48 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, le violazioni alle disposizioni di cui al precedente art. 2, sono punite:

a) per la mancata tenuta dei registri di carico e scarico: con la pena pecuniaria da L. 300 a L. 1200;

b) per la irregolare tenuta del registro medesimo: con la pena pecuniaria da L. 50 a L. 500;

c) per l'uso di dotazioni difformi da quelle prescritte: con la pena pecuniaria da L. 500 a L. 2000;

d) per ogni biglietto venduto senza la preventiva punzonatura: con la pena pecuniaria da L. 2 a L. 10.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel presente allegato entrano in vigore, per quanto concerne quelle di cui all'art. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e per il resto dal giorno che sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

ALLEGATO *H.*

TASSE SUI CONTRATTI DI BORSA.

Art. 1.

Le aliquote di tassa sui contratti di borsa stabilite dall'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, che approva la legge delle tasse sui contratti di borsa e dal R. decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, sono determinate nella misura di cui alla tabella annessa al presente allegato.

Art. 2.

Per la riscossione delle tasse sui contratti di borsa di cui al precedente articolo saranno istituiti con decreto Reale gli occorrenti valori bollati.

Sino a quando non saranno istituiti tali valori il pagamento delle tasse sarà effettuato integrando i valori esistenti con l'apposizione sugli stessi delle occorrenti marche da bollo. Saranno a tal fine transitoriamente usate le marche da bollo doppie per tassa di scambio, applicando una sezione della marca su ciascuna delle due parti del foglietto. L'annullamento delle dette marche deve essere effettuato dagli stessi contraenti mediante scritturazione della firma di uno almeno di essi e della data del contratto.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nel presente allegato entrano in vigore il 16 ottobre 1935 - Anno XIII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Tabella annessa all'Allegato H

TASSE SUI CONTRATTI DI BORSA.

SPECIE DEL CONTRATTO	Per i contratti d'importo fino a L. 50.000	Per i contratti d'importo da oltre L. 50.000 a L. 100.000	Per i contratti di importo da oltre Lire 100.000 per ogni L. 100.000 o frazione in più
1. — *Contratti a contanti:*			
a) conclusi tra le persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale	0,50	1 —	0,20
b) conclusi direttamente fra i contraenti .	2 —	4 —	1 —
c) conclusi fra banchieri e privati	1 —	2 —	0,50
a) conclusi con l'intervento di persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale o iscritte nell'albo ai sensi dell'art 1 del R. D. L. 20 dicembre 1932, n. 1607 . .	1 —	2 —	0,50
Nei casi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), la tassa è ridotta a metà per i contratti a contanti che riguardino esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.			
2. — *Contratti a termine compresi i contratti su valute secondo le norme del Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607:*			
a) conclusi fra le persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale	1 —	2 —	0,50
b) conclusi direttamente fra contraenti. .	4 —	8 —	3 —
c) conclusi con l'intervento di persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale o iscritte nell'albo ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge sopra citato.	2 —	4 —	2 —
3. — *Contratti di riporto la cui durata non ecceda i 40 giorni*			
a) conclusi fra le persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale	2 —	3 —	1 —
b) conclusi direttamente fra i contraenti .	10 —	20 —	5 —
c) conclusi con l'intervento di persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale o iscritte nell'albo ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1067	5 —	10 —	3 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII, n. **1750**.

Erezione in ente morale della Fondazione « S. Matteo, Celeste Patrono della Regia guardia di finanza ».

N. 1750. R. decreto 12 settembre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene eretta in ente morale la Fondazione « S. Matteo, Celeste Patrono della Regia guardia di finanza » e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 30 agosto 1935-XIII, n. **1751**.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Canonichesse Regolari Lateranensi dette di S. Spirito, in Gubbio.

N. 1751. R. decreto 30 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Canonichesse Regolari Lateranensi dette di S. Spirito, in Gubbio, e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero anzidetto di immobili del complessivo approssimativo valore di L. 25.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1935 - *Anno XIII*

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1935-XIII.

Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia « Istituto Configliachi per i ciechi » in Padova.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1935 col quale fu prorogato fino al 31 agosto 1935 il termine assegnato per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia « Istituto Configliachi per i ciechi » con sede in Padova, all'avv. Giov. Battista Cavalcaselle.

Vista la proposta del Prefetto;

Ritenuto la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 30 ottobre 1935.

Il prefetto di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 settembre 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3413)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1420 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Demetz Giuseppe;
Veduti gli articoli 1 e 2 dei R. decreti-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Selva e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Demetz Giuseppe fu Cristina, nato a Selva il 5 dicembre 1872, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Demetz in « Demez ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Senoner Cristina fu Antonio.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3641)

N. 1426 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Gstrein Giuseppe;
Veduti gli articoli 1 e 2 dei R. decreti-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Parcines e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Gstrein Giuseppe fu Giovanni, e Nischler Carolina, nato a Parcines il 21 ottobre 1891, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Gstrein in « Campestrini ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Gstrein Stefania fu Francesco ed ai figli Marianna, Stefania, Giuseppe, Luigi. Ermanno, Ildegarda, Lodovico e Gualtiero.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3642)

N. 589 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Eberhard Pietro;
Veduti gli articoli 1 e 2 dei R. decreti-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Sluderno e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Eberhard Pietro di Cassiano e Ebensperger Caterina, nato a Sluderno il 2 aprile 1902, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana di Eberhard in « Eberardi ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3613)

N. 525 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Plack Marianna:
Veduti gli articoli 1 e 2 dei R. decreti-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Merano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Plack Marianna fu Giuseppe e Themir Anna, nata a Marlengo il 10 agosto 1911, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Plack in « Plaga ».
Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche ai figli Alberto e Giovanni.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3644)

N. 1428 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Gruber Antonio;
Veduti gli articoli 1 e 2 dei R. decreti-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che ap-

prova le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Dobbiaco e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Gruber Antonio di Giuseppe e Lindler Emma, nato a Villabassa il 29 febbraio 1904, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Gruber in « Gruberi ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3645)

N. 1433 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Gretter Attilio;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Merano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Gretter Attilio di Ernesto e di Marconi Amalia, nato a Castagnè il 7 aprile 1892, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Gretter in « Gretti ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Vesco Maria di Quirino ed ai figli Ernesto, Romano, Tullio, Livio e Giuseppe.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3646)

N. 1427 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Gstrein Goffredo;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Parcines e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Il signor Gstrein Goffredo fu Giovanni e di Nischler Carolina, nato a Parcines il 17 settembre 1898, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Gstrein in « Campestrini ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Steiner Elisabetta fu Antonio ed ai figli Goffredo, Paola ed Anna.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3647)

N. 1431 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Glatz Matteo;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Merano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Glatz Matteo di Matteo e di Maria Stefan, nato a Lana il 5 maggio 1898, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Glatz in « Marini ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Gstrein Rosa ed al figlio Teodoro.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3648)

N. 1435 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Grilz Emilia;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Merano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Grilz Emilia fu Giovanni e di Köckl Elisabetta, nata a Tarvisio il 22 febbraio 1902, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Grilz in « Grilli ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla figlia Ehrentrand.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3649)

N. 854 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Floess Angelo;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Monguelfo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Floess Angelo di Antonio e di Verginer Maria, nato a S. Martino in Badia l'11 novembre 1901, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Floess in « Vallesi ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3650)

N. 1436 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Gostner Antonia;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Rio di Pusteria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Gostner Antonia di Giovanni e Maria Amort, nata a Rio di Pusteria l'8 maggio 1913, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Gostner in « Delleroste ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche al figlio Erico.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3651)

N. 908 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Bernmeister Rodolfo;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Monguelfo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Bernmeister Rodolfo di Luigi e Neunhäuserer Agnese, nato a Monguelfo il 6 luglio 1902, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Bernmeister in « Belmonte ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Rainer Rosa fu Luigi ed ai figli Rodolfo e Eriberto.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3652)

N. 1020 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Loner Giovanni Enrico;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Laives e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Loner Giovanni Enrico fu Giovanni e fu Clementi Teresa, nato a Giovo il 24 ottobre 1872, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Loner in « Loneri ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Pasolli Albina fu Giuseppe ed ai figli Federico, Teresa e Lina.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3653)

N. 1425 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Flunger Giorgio;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Val di Vizze e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Flunger Giorgio fu Giorgio e Gasser Rosina, nato a Prato Isarco il 13 agosto 1895, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Flunger in « Vallonga ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Seiler Luigia fu Francesco ed ai figli Giorgio, Giuseppe, Margherita, Luigia e Agostino.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3654)

N. 1431 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Pichler Rosa nata Gufler;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di S. Leonardo in Passiria e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Alla signora Pichler Rosa nata Gufler di Orsola, nata a Innsbruck il 5 ottobre 1896, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Pichler in « Piccoli ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche ai figli Luigi, Maria, Anna, Rosa, Francesco, Erminia, Irma, Paolina ed Ida.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3655)

N. 1430 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Gamper Francesco;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Parcines e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Gamper Francesco di Pietro e Goetsch Maria, nato a Parcines il 25 luglio 1895, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Gamper in « Campi ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Parth Maria di Giovanni ed ai figli Maria ed Anna.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3656)

N. 853 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Frenner Antonio;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Marebbe e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Frenner Antonio fu Filomena, nato a Marebbe il 9 giugno 1879, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Frenner in « Frena ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Ties Marianna fu Matteo ed al figlio Carlo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3657)

N. 916 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Flatscher Giovanni;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Marebbe e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Flatscher Giovanni fu Rosa, nato a Marebbe il 4 maggio 1891, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Flatscher in « Vallazza ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Pallestrong Genoveffa fu Martino ed ai figli Maria Rosina e Francesco Antonio.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3658)

N. 1429 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Goier Federico;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Dobbiaco e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Goier Federico fu Giuseppe e Frei Anna, nato a Dobbiaco il 17 luglio 1906, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Goier in « Girardi ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3659)

N. 973 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Duregger Raimondo;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gais e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Duregger Raimondo di Francesco e Oberarzbacher Elisa, nato a Gais il 9 agosto 1909, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Duregger in « Duretti ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3660)

N. 912 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Eschgfäller Floriano;

Veduti gli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Sarentino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al signor Eschgfäller Floriano di Luigi e Messner Maria, nato a Sarentino il 7 dicembre 1893, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Eschgfäller in « Dal Tovo ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Premstaller Cicilia di Giuseppe ed ai figli Filomena, Cecilia, Anna e Rosa.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3661)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 3 ottobre 1935-XIII, il Ministro per le comunicazioni ha rimesso all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, relativo alla istituzione del monopolio di acquisto all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami.

(3415)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 211.

Media dei cambi e dei titoli

del 7 ottobre 1935-XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,33
Inghilterra (Sterlina)	60,40
Francia (Franco)	81,10
Svizzera (Franco)	400,50
Argentina (Peso carta)	3,39
Belgio (Belga)	2,0775
Canadà (Dollaro)	12,11
Cecoslovacchia (Corona)	51,05
Danimarca (Corona)	2,705
Germania (Reichsmark)	4,9358
Grecia (Dracma)	11,50
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,2987
Polonia (Zloty)	232,50
Spagna (Peseta)	168,30
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	70,90
Id. 3,50 % (1902)	68,625
Id. 3 % lordo	51,575
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	69,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	80,50
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	94,25
Id. id. 5 % id. 1941	92,75
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	82,875
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	84,45

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI

(2ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo della cauzione costituita dalla Società di assicurazioni « Istituto italo-argentino ».

Il rappresentante in Italia della Società « Istituto italo-argentino », in liquidazione, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati italiani, asserendo che tutte le partite di debito per sinistri od altro sono state regolate.

Chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo, in base agli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire — in debita forma legale — il relativo ricorso al Ministero delle corporazioni, Servizio delle assicurazioni, non oltre il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso comunicandone copia, pure in forma legale, al rappresentante della liquidazione signor Attilio Carmi, piazza Scuole Pie, 7, in Genova.

(3178)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 12 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1935.

N. 12539, trascritto il 10 marzo 1931.

Trasferimento totale da Manzetti Maria, a Bosto Varese, a Caja Enea, Caja Giuseppe e Caja Giovanni, a Milano, della privativa industriale n. 238089 reg. gen.; vol. 683, n. 33 reg. att., con decorrenza dal 20 marzo 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio di pubblicità ».

(Atto di cessione del 20 novembre 1930, registrato il 27 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Cassano d'Adda, n. 312, vol. 47, atti pubblici).

N. 12540, trascritto il 23 maggio 1931.

Trasferimento totale dall'Allgemeine Gesellschaft für Chemische Industrie m. b. H., a Berlino, alla Edeleanu G. m. b. H., a Berlino, della privativa industriale n. 243453 reg. gen.; vol. 707, n. 56 reg. att., con decorrenza dal 24 ottobre 1925, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per migliorare materiali combustibili ».

(Cambiamento della denominazione sociale, come da certificato del 16 dicembre 1930, registrato il 18 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18474, vol. 379, atti privati).

N. 12541, trascritto il 23 maggio 1931.

Trasferimento totale dall'Allgemeine Gesellschaft für Chemische Industrie m b. H., a Berlino, alla Edeleanu G. m. b. H., a Berlino, della privativa industriale n. 257206 reg. gen.; con decorrenza dal 10 marzo 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per trasformare o ridurre idrocarburi ad alto punto di ebollizione, privati da sostanze solubili in anidride solforosa diluita, in idrocarburi a basso punto di ebollizione per mezzo di cloruro di alluminio ».

(Cambiamento della denominazione sociale, come da certificato del 16 dicembre 1930, registrato il 18 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18474, vol. 379, atti privati).

N. 12542, trascritto il 23 maggio 1931.

Trasferimento totale dall'Allgemeine Gesellschaft für Chemische Industrie m. b. H., a Berlino, alla Edeleanu G. m. b. H., a Berlino, della privativa industriale n. 260244 reg. gen.; con decorrenza dal 30 giugno 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per migliorare la gasolina o benzina ».

(Cambiamento della denominazione sociale, come da certificato del 16 dicembre 1930, registrato il 18 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18474, vol. 379, atti privati).

N. 12543, trascritto il 4 maggio 1931.
Trasferimento totale da Sandri Attilio e Marcovigi Giulio, a Bologna, a Marcovigi Giulio, a Bologna, della privativa industriale n. 266476 reg. gen.; con decorrenza dal 7 febbraio 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema di chiusura laterale per sportelli a ribalta » (Vasistas).
(Atto di cessione del 29 aprile 1931, registrato il 29 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Bologna, n. 19466, vol. 537, atti privati).

N. 12544, trascritto il 7 maggio 1931.
Trasferimento totale da Maiuri Guido e Bossini Raul Felice, a Londra, alla « Platen » Munters Refrigerating System Aktiebolag, a Stoccolma, della privativa industriale n. 267010 reg. gen.; con decorrenza dal 17 febbraio 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio frigorifero del tipo ad assorbimento funzionante continuamente e a qualsiasi pressione, anche a quella atmosferica ».
(Atto di cessione del 28 gennaio 1931, registrato il 5 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 89353, vol. 3368, atti privati).

N. 12545, trascritto il 21 maggio 1931.
Trasferimento totale dall'Allgemeine Gesellschaft für Chemische Industrie m. b. H., a Berlino, alla Edeleanu G. m. b. H., a Berlino, della privativa industriale n. 256354 reg. gen.; con decorrenza dal 22 febbraio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per il trattamento continuo di idrocarburi ».
(Cambiamento della denominazione sociale come da certificato del 29 novembre 1930, registrato il 18 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 93061, vol. 3370, atti privati).

N. 12546, trascritto il 22 maggio 1931.
Trasferimento totale dalla Gesellschaft für Elektrodenzerstäubung m. b. H., a Böhlitz Ehrenberg (Germania), alla The Cathode Corporation Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 258366 reg. gen.; con decorrenza dal 1° febbraio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per metallizzare sostanze organiche in ispecie quelle tessili ».
(Atto di cessione del 26 novembre 1930, registrato l'11 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 30417, vol. 422, atti privati).

N. 12547, trascritto il 22 maggio 1931.
Trasferimento totale dalla Gesellschaft für Elektrodenzerstäubung m. b. H., a Böhlitz Ehrenberg (Germania), alla The Cathode Corporation Limited, a Londra, della privativa industriale n. 259099 reg. gen.; con decorrenza dal 28 aprile 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per metallizzare oggetti diversi mediante polverizzazione elettrodica nel vuoto ».
(Atto di cessione del 26 novembre 1930, registrato l'11 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 30417, vol. 422, atti privati).

N. 12548, trascritto il 29 maggio 1931.
Trasferimento totale da Brusinaro Ugo, a Vimercate (Milano), a Spadaccini Edoardo, a Milano, della privativa industriale n. 298560 reg. gen.; con decorrenza dal 15 aprile 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei freni per biciclette, motociclette e simili ».
(Atto di cessione del 13 maggio 1931, registrato il 21 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2300, vol. 3348, atti privati).

N. 12549, trascritto il 6 maggio 1931.
Trasferimento totale dalla Schweinfurter Präcisions-Kugel-Lager-Werke Fichtel & Sachs, in liquidazione (contitolare Symanzik Franz), a Berlino, alla Vereinigte Kugellagerfabriken A. G. (contitolare Symanzik Franz), a Berlino, della privativa industriale n. 220987 reg. gen.; vol. 659, n. 97 reg. att., con decorrenza dal 16 maggio 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Scatola in un sol pezzo per cuscinetti a rotolamento ».
(Atto di cessione del 15 aprile 1931, registrato il 20 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 36818, vol. 516, atti privati).

N. 12550, trascritto il 6 maggio 1931.
Trasferimento totale dalla Fichtel & Sachs A. G., a Schweinfurt (Baviera), alla Vereinigte Kugellagerfabriken A. G., a Berlino, della privativa industriale n. 263728 reg. gen.; con decorrenza dal 4 agosto 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Cuscinetti a rulli inclinati per boccole di assali ».
(Atto di cessione del 15 aprile 1931, registrato il 20 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 36817, vol. 516, atti privati).

N. 12551, trascritto il 6 maggio 1931.
Trasferimento totale dalla Schweinfurter Präcisions-Kugel-Lager-Werke Fichtel & Sachs, in liquidazione, a Schweinfurt (Baviera), alla Fichtel & Sachs A. G., a Schweinfurt (Baviera), della privativa industriale n. 223793 reg. gen.; vol. 670, n. 77 reg. att., con decorrenza dal 9 agosto 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Mozzo a ruota libera e freno con innesto a denti ».
(Atto di cessione del 4 marzo 1931, registrato il 20 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 36819, vol. 516, atti privati).

N. 12552, trascritto il 12 maggio 1931.
Trasferimento totale da Chiti Aroldo, a Torino, all'Anciens Etablissements R. Cornely & C.ie Soc. An., a Parigi, della privativa industriale n. 275408 reg gen.; con decorrenza dal 28 dicembre 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle macchine per ricamo ».
(Atto di cessione del 5 maggio 1931, registrato il 6 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 41200, vol. 516, atti privati).

N. 12553, trascritto il 12 maggio 1931.
Trasferimento totale da Chiti Aroldo, a Torino, all'Anciens Etablissements R. Cornely & C.ie Soc. An., a Parigi, della privativa industriale n. 291631 reg. gen.; con decorrenza dal 18 luglio 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Macchina per ricamo a punti piatti, imitazione a mano ».
(Atto di cessione del 5 maggio 1931, registrato il 6 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 41200, vol. 516, atti privati).

N. 12554, trascritto il 12 maggio 1931.
Trasferimento totale da Chiti Aroldo, a Torino, all'Anciens Etablissements R. Cornely & C.ie Soc. An., a Parigi, della privativa industriale n. 297813 reg. gen.; con decorrenza dal 27 marzo 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle macchine da ricamo a due o più aghi ».
(Atto di cessione del 5 maggio 1931, registrato il 6 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 41200, vol. 516, atti privati).

N. 12555, trascritto il 12 maggio 1931.
Trasferimento totale dalla Röhm & Haas A. G., a Darmstadt (Germania), alla Radiochemisches Forschungs - Institut G. m. b. H., a Darmstadt, della privativa industriale n. 285857 reg. gen.; con decorrenza dal 21 ottobre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Processo ed impianto per la produzione di semicolloidi e omocolloidi di varia natura ».
(Atto di cessione del 26 marzo 1931, registrato il 5 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 41028, vol. 516, atti privati).

N. 12556, trascritto il 18 maggio 1931.
Trasferimento totale dalla Bitucrete Limited, a Londra, alla Bitument Corporation Ltd., a S. Francisco, California (S.U.A.), della privativa industriale n. 252217 reg. gen.; con decorrenza dal 27 agosto 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la produzione di calcestruzzo bituminoso ».
(Atto di cessione del 18 febbraio 1931, registrato il 13 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 42890, vol. 516, atti privati).

N. 12557, trascritto il 26 maggio 1931.
Trasferimento totale da Hertzka Georg, a Budapest, alla Ungarische Allgemeine Kohlenbergbau A. G., a Budapest, della privativa industriale n. 252729 reg. gen.; con decorrenza dal 5 ottobre 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la fabbricazione di cementi di alluminio ».
(Atto di cessione del 16 dicembre 1926, registrato il 22 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 43795, vol. 516, atti privati).

N. 12558, trascritto il 28 maggio 1931.
Trasferimento totale dall'Anglo-Chilean Consolidated Nitrate Corporation, a New York, alla Compañia Salitrera Anglo-Chilena, a

Valparaiso (Chile), della privativa industriale n. 212408 reg. gen.; vol. 624, n. 2 reg. att., con decorrenza dal 17 luglio 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Metodi e processi di lisciviazione del caliche ed estrazione del nitrato da esso ».
(Atto di cessione del 23 aprile 1931, registrato il 23 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 43856, vol. 516, atti privati).

N. 12559, trascritto il 28 maggio 1931.
Trasferimento totale dall'Anglo-Chilean Consolidated Nitrate Corporation, a New York, alla Compañia Salitrera Anglo-Chilena, a Valparaiso (Chile), della privativa industriale n. 280513 reg. gen.; con decorrenza dal 24 giugno 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nella fabbricazione del nitrato di sodio ».
(Atto di cessione del 23 aprile 1931, registrato il 23 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 43855, vol. 516, atti privati).

N. 12560, trascritto il 28 maggio 1931.
Trasferimento totale dall'Anglo-Chilean Consolidated Nitrate Corporation, a New York, alla Compañia Salitrera Anglo-Chilena, a Valparaiso (Chile), della privativa industriale n. 212409 reg. gen.; vol. 624, n. 3 reg. att., con decorrenza dal 17 luglio 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di fabbricazione del nitrato di sodio ».
(Atto di cessione del 23 aprile 1931, registrato il 23 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 43857, vol. 516, atti privati).

N. 12561, trascritto il 26 maggio 1931.
Trasferimento totale da Stout Harry Howard, a Douglas, Arizona (S. U. A.), alla Copper Deoxidation Corporation, costituita con le leggi dello Stato di New York, a New York, della privativa industriale n. 282128 reg. gen.; con decorrenza dal 14 agosto 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Metodo perfezionato di raffinazione a fuoco del rame ».
Atto di cessione del 2 luglio 1930, registrato il 28 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 23834, vol. 646, atti privati).

N. 12562, trascritto il 26 maggio 1931.
Trasferimento totale da Stout Harry Howard, a Douglas, Arizona (S. U. A.), alla Copper Deoxidation Corporation, costituita con le leggi dello Stato di New York, a New York, della privativa industriale n. 282732 reg. gen.; con decorrenza dal 14 agosto 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per il trattamento di metalli ».
(Atto di cessione del 2 luglio 1930, registrato il 28 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 23834, vol. 646, atti privati).

N. 12563, trascritto il 26 maggio 1931.
Trasferimento totale dalla Toledo Scale Manufacturing Company, a Toledo-Ohio, alla Toledo Synthetic Products, Inc., a Toledo-Ohio, della privativa industriale n. 279239 reg. gen.; con decorrenza dall'8 maggio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la fabbricazione di resine ».
(Atto di cessione del 27 febbraio 1931, registrato il 28 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 23835, vol. 646, atti privati).

N. 12564, trascritto il 26 maggio 1931.
Trasferimento totale dalla Toledo Scale Manufacturing Company, a Toledo-Ohio, alla Toledo Synthetic Products, Inc., a Toledo-Ohio, della privativa industriale n. 279558 reg. gen.; con decorrenza dal 10 aprile 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Fabbricazione di sostanze resinose e procedimento per indurirle e modellarle ».
(Atto di cessione del 27 febbraio 1931, registrato il 28 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 23835, vol. 646, atti privati).

N. 12565, trascritto il 26 maggio 1931.
Trasferimento totale dalla Toledo Scale Manufacturing Company, a Toledo-Ohio, alla Toledo Synthetic Products, Inc., a Toledo-Ohio, della privativa industriale n. 284280 reg. gen.; con decorrenza dal 6 dicembre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la produzione di prodotti resinosi ».
(Atto di cessione del 27 febbraio 1931, registrato il 28 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 23835, vol. 646, atti privati).

N. 12566, trascritto il 29 maggio 1931.
Trasferimento totale dalla Copper Deoxidation Corporation, a New York, alla Coalescence Products Co. Inc., costituita con le leggi dello Stato di New York, a New York, della privativa industriale n 282732 reg. gen.; con decorrenza dal 14 agosto 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per il trattamento di metalli ».
(Atto di cessione del 12 luglio 1930, registrato il 28 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 23883, vol. 646, atti privati).

N. 12567, trascritto il 29 maggio 1931.
Trasferimento totale dalla Copper Deoxidation Corporation, a New York, alla Coalescence Products Co. Inc., costituita con le leggi dello Stato di New York, a New York, della privativa industriale n. 259085 reg. gen.; con decorrenza dal 25 maggio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la raffinazione pirometallurgica e la produzione di getti fusi di rame ».
(Atto di cessione del 7 maggio 1930, registrato il 28 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Genova, n. 23832, vol. 646, atti privati).

N. 12568, trascritto il 1° giugno 1931.
Trasferimento totale dalla Gerrard Wire Tying Machines Co. Ltd., a Londra, alla Gerrard Industries Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 279650 reg. gen.; con decorrenza dal 6 giugno 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Macchina per fare legature con filo metallico ».
(Cambiamento della ragione sociale, come da certificato del 24 aprile 1931, registrato il 29 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 19269, vol. 380, atti privati).

N. 12569, trascritto il 10 giugno 1931.
Trasferimento totale da Regalia Gian Carlo, a Milano, alla « Chatillon » Soc. An. Italiana per la Seta artificiale, a Milano, della privativa industriale n. 289701 reg. gen.; con decorrenza dal 13 maggio 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Pompa a pistoni per la filatura della viscosa e di liquidi viscosi ».
(Atto di cessione del 26 maggio 1931, registrato il 3 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Gallarate, n. 2194, vol. 96, atti privati).

N. 12570, trascritto l'11 giugno 1931.
Trasferimento totale da Barlow Lester Pence, a Stamford, Conn. (S. U. A.), alla Mc Cord Radiator & Mfg. Co., costituita con le leggi del Maine, a Detroit, Mich., della privativa industriale n. 260578 reg. gen.; con decorrenza dal 5 agosto 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti negli apparecchi di raffreddamento per motori a combustione interna ».
(Atto di cessione del 14 aprile 1931, registrato il 4 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 29861, vol. 421, atti privati).

N. 12571, trascritto l'11 giugno 1931.
Trasferimento totale da Barlow Lester Pence, a Stamford, Conn. (S. U. A.), alla Mc Cord Radiator & Mfg. Co., costituita con le leggi del Maine, a Detroit, Mich., della privativa industriale n. 264858 reg. gen.; con decorrenza dal 6 dicembre 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti ai sistemi di raffreddamento per motori a combustione interna ».
(Atto di cessione del 14 aprile 1931, registrato il 4 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 29861, vol. 421, atti privati).

N. 12572, trascritto l'11 giugno 1931.
Trasferimento totale da Barlow Lester Pence, a Stamford, Conn. (S. U. A.), alla Mc Cord Radiator & Mfg. Co., costituita con le leggi del Maine, a Detroit, Mich, della privativa industriale n. 264859 reg. gen.; con decorrenza dal 6 dicembre 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti ai sistemi di raffreddamento per combustione interna ».
(Atto di cessione del 14 aprile 1931, registrato il 4 r
all'ufficio demaniale di Roma, n. 29861, vol. 421, atti pri

N. 12573, trascritto l'11 giugno 1931.
Trasferimento totale da Barlow Lester Pence, a Stamford, Conn. (S. U. A.), alla Mc Cord Radiator & Mfg. Co., costituita con le leggi del Maine, a Detroit, Mich., della privativa industriale n. 280006 reg. gen.; con decorrenza dal 18 giugno 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti negli apparecchi per la circolazione dei fluidi, particolarmente nei sistemi refrigeranti per motori di automobili e simili ».
(Atto di cessione del 14 aprile 1931, registrato il 4 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 29861, vol. 421, atti privati).

N. 12574, trascritto l'11 giugno 1931.
Trasferimento totale da Carboniero Quinto, a Roma, a Bonacci Torello, a Marino (Roma), della privativa industriale n. 269296 reg. gen.; con decorrenza dal 7 maggio 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei serrami di finestre, porte e simili ».
(Atto di cessione del 2 gennaio 1930, registrato il 22 gennaio 1930 all'ufficio demaniale di Albano, n. 825, vol. 84, atti pubblici).

N. 12575, trascritto il 12 giugno 1931.
Trasferimento totale dalla Plant Brothers Ltd. e Plant Franz Wright, a Londra, alla Plant Brothers Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 275736 reg. gen.; con decorrenza dal 9 gennaio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle tavole pieghevoli e nei tavolini ».
(Atto di cessione del 18 maggio 1931, registrato il 10 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 34119, vol. 422, atti privati).

N. 12576, trascritto il 13 giugno 1931.
Trasferimento totale da Williams Willor P., a Baltimora, a Williams Estelle P., a Baltimora, della privativa industriale n. 297824 reg. gen.; con decorrenza dal 1° aprile 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti ai giunti universali ».
(Atto di cessione del 5 marzo 1931, registrato il 22 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31653, vol. 422, atti privati).

N. 12577, trascritto il 23 giugno 1931.
Trasferimento totale da Schilling Leo Carl, a Schiedam (Olanda), alla The Flintkote Company, a Boston, Mass., della privativa industriale n. 280647 reg. gen.; con decorrenza dal 2 luglio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per preparare materiali per costruzioni ed altri scopi, mediante cementi che induriscono con l'acqua, come per es. cemento di Sorel o gesso o sostanze bituminose, oppure grassi ».
(Atto di cessione del 23 settembre 1930, registrato il 19 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 35640, vol. 423, atti privati).

N. 12578, trascritto il 23 giugno 1931.
Trasferimento totale da Hollos Zsigmond e Langer Viktor, a Vienna, a Hollos Zsigmond, a Vienna, della privativa industriale n. 278737 reg. gen.; con decorrenza dal 10 maggio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Congegno di comando per ruote di autoveicoli montate su assi oscillanti divisi ».
(Atto di cessione del 25 aprile 1931, registrato l'11 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 34471, vol. 423, atti privati).

N. 12579, trascritto il 24 giugno 1931.
Trasferimento totale dalla Otis Elevator Company, a New York, alla Otis Ascensori e Montacarichi, Società Anonima Italiana, a Napoli, della privativa industriale n. 187545 reg. gen.; vol. 548, n. 208 reg. att., con decorrenza dal 26 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositif de commande d'ascenseur ».
(Atto di cessione del 27 aprile 1931, registrato il 22 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31557, vol. 422, atti privati).

N. 12580, trascritto il 24 giugno 1931.
Trasferimento totale dalla Otis Elevator Company, a New York, alla Otis Ascensori e Montacarichi, Società Anonima Italiana, a Napoli, della privativa industriale n. 187546 reg. gen.; vol. 548, n. 209 reg. att., con decorrenza dal 26 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Ascenseur electrique ».
(Atto di cessione del 27 aprile 1931, registrato il 22 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31557, vol. 422, atti privati).

N. 12581, trascritto il 24 giugno 1931.
Trasferimento totale dalla Otis Elevator Company, a New York, alla Otis Ascensori e Montacarichi, Società Anonima Italiana, a Napoli, della privativa industriale n. 187547 reg. gen.; vol. 549, n. 12 reg. att., con decorrenza dal 26 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Ascenseur ».
(Atto di cessione del 27 aprile 1931, registrato il 22 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31557, vol. 422, atti privati).

N. 12582, trascritto il 24 giugno 1931.
Trasferimento totale dalla Otis Elevator Company, a New York, alla Otis Ascensori e Montacarichi, Società Anonima Italiana, a Napoli, della privativa industriale n. 212586 reg. gen.; vol. 625, n. 221 reg. att., con decorrenza dal 28 luglio 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Appareil de contrôle d'un système moteur ».
(Atto di cessione del 27 aprile 1931, registrato il 22 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31557, vol. 422, atti privati).

N. 12583, trascritto il 24 giugno 1931.
Trasferimento totale dalla Otis Elevator Company, a New York, alla Otis Ascensori e Montacarichi, Società Anonima Italiana, a Napoli, della privativa industriale n. 212587 reg. gen.; vol. 624, n. 154 reg. att., con decorrenza dal 28 luglio 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux systèmes de contrôle à plusieurs voltages pour ascenseurs ».
(Atto di cessione del 27 aprile 1931, registrato il 22 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31557, vol. 422, atti privati).

N. 12584, trascritto il 24 giugno 1931.
Trasferimento totale dalla Otis Elevator Company, a New York, alla Otis Ascensori e Montacarichi, Società Anonima Italiana, a Napoli, della privativa industriale n. 212588 reg. gen.; vol. 624, n. 155 reg. att., con decorrenza dal 28 luglio 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux appareils de livellement des cabines d'ascenseurs et analogues ».
(Atto di cessione del 27 aprile 1931, registrato il 22 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31557, vol. 422, atti privati).

N. 12585, trascritto il 24 giugno 1931.
Trasferimento totale dalla Otis Elevator Company, a New York, alla Otis Ascensori e Montacarichi, Società Anonima Italiana, a Napoli, della privativa industriale n. 214121 reg. gen.; vol. 634, n. 204 reg. att., con decorrenza dal 22 settembre 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei trasportatori senza fine ».
(Atto di cessione del 27 aprile 1931, registrato il 22 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31557, vol. 422, atti privati).

N. 12586, trascritto il 24 giugno 1931.
Trasferimento totale dalla Otis Elevator Company, a New York, alla Otis Ascensori e Montacarichi, Società Anonima Italiana, a Napoli, della privativa industriale n. 215586 reg. gen.; vol. 640, n. 6 reg. att., con decorrenza dal 3 novembre 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo di sicurezza per elevatori a gradini ».
(Atto di cessione del 27 aprile 1931, registrato il 22 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31557, vol. 422, atti privati).

N. 12587, trascritto il 24 giugno 1931.
Trasferimento totale dalla Otis Elevator Company, a New York, alla Otis Ascensori e Montacarichi, Società Anonima Italiana, a Napoli, della privativa industriale n. 215587 reg. gen.; vol. 640,

n. 7, reg. att., con decorrenza dal 3 novembre 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio di sicurezza per elevatori ».

(Atto di cessione del 27 aprile 1931, registrato il 22 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31557, vol. 422, atti privati).

N. 12588, trascritto il 1° giugno 1931.

Trasferimento totale dalla Westinghouse Electric & Mftg. Company, a East Pittsburg, alla Westinghouse X-Ray Company Inc., a Long Island City, New York, della privativa industriale n. 224742 reg. gen.; vol. 688, n. 144 reg. att., con decorrenza dal 26 settembre 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Perfectionnements aux radresseurs de courant électrique ».

(Atto di cessione del 14 aprile 1931, registrato l'11 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 30470, vol. 422, atti privati).

Roma, maggio del 1935 - Anno XIII

p. *Il direttore*: P. BISES.

(3429)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 13 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1935.

N. 12589, trascritto il 29 aprile 1931.

Trasferimento totale da Adorni Umberto, a Milano, alla Società Anonima Distribuzione Razionale Acque Potabili, a Milano, della privativa industriale n. 296057 reg. gen. con decorrenza dal 27 agosto 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Valvola statica per derivazione regolata di fluidi da condotte o recipienti ».

(Atto di cessione del 30 dicembre 1930, registrato il 10 gennaio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 8309, vol. 614, atti pubblici).

N. 12590, trascritto il 5 gennaio 1932.

Trasferimento totale dalla Handley Page Limited & Frederik Handley Page, a Criklewood, Londra, alla Soc. An. R. Donati & C., a Roma, della privativa industriale n. 265782 reg. gen.; con decorrenza dal 7 gennaio 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti nei mezzi per il comando degli aeroplani ».

(Atto di cessione del 2 novembre 1931, registrato l'11 dicembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 21310, vol. 419, atti privati).

N. 12591, trascritto il 5 gennaio 1932.

Trasferimento totale dalla Handley Page Limited & Frederik Handley Page, a Criklewood, Londra, alla Soc. An. R. Donati & C., a Roma, della privativa industriale n. 205151 reg. gen.; vol. 606, n. 2 reg. att., con decorrenza dal 19 novembre 1921, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti ai mezzi di equilibrare gli apparecchi aerei e di regolare la loro forza ascensionale »

(Atto di cessione del 2 novembre 1931, registrato l'11 dicembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 21311, vol. 429, atti privati).

N. 12592, trascritto il 5 gennaio 1932.

Trasferimento totale dalla Handley Page Limited & Frederik Handley Page, a Criklewood, Londra, alla Soc. An. R. Donati & C., a Roma, della privativa industriale n. 201050 reg. gen.; vol. 577, n. 69 reg. att., con decorrenza dal 5 luglio 1921, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti delle ali di aeroplani (pruralità di ali) sezione di ala ».

(Atto di cessione del 2 novembre 1931, registrato l'11 dicembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 21312, vol. 459, atti privati).

N. 12593, trascritto il 5 gennaio 1932.

Trasferimento totale dalla Handley Page Limited & Frederik Handley Page, a Criklewood, Londra, alla Soc. An. R. Donati & C., a Roma, della privativa industriale n. 187952 reg. gen.; vol. 533, n. 136 reg. att., con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:

« Innovazioni nelle ali e parti simili degli aeroplani ».

(Atto di cessione del 2 novembre 1931, registrato l'11 dicembre 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 21313, atti privati).

N. 12594, trascritto il 14 luglio 1934.

Trasferimento totale da Heaulme Henri, a Parigi, a Foreant Giovanni, a Masserano - Vercelli, della privativa industriale numero 316228 reg. gen.; con decorrenza dal 27 settembre 1933, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchi per la proiezione di immagini pubblicitarie ».

(Atto di cessione del 28 giugno 1934, registrato il 13 luglio 1934 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2752, vol. 3541, atti privati).

N. 12595, trascritto il 27 marzo 1935.

Trasferimento totale dalla Michell Crankless Engineering Co. Ltd., a Londra, alla Michell Engines Proprietary Ltd., a Melbourne, della privativa industriale n. 297463 reg. gen.; con decorrenza dal 25 marzo 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Meccanismo per trasmissione di energia, specialmente per veicoli a motore ».

(Atto di cessione del 1° marzo 1935, registrato il 25 marzo 1935 all'ufficio demaniale di Roma, n. 35732, vol. 477, atti privati).

N. 12596, trascritto il 27 marzo 1935.

Trasferimento totale dalla Michell Crankless Engineering Co. Ltd., a Londra, alla Michell Engines Proprietary Ltd., a Melbourne, della privativa industriale n. 297596 reg. gen.; con decorrenza dal 12 marzo 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti ai meccanismi di trasmissione senza manovella ».

(Atto di cessione del 1° marzo 1935, registrato il 25 marzo 1935 all'ufficio demaniale di Roma, n. 35732, vol 477, atti privati).

N. 12597, trascritto il 2 aprile 1931.

Trasferimento totale da Elkington Vivian, a St. Margarets Bay, Dover (Gran Bretagna), alla Dover Engineering Works Ltd., a Dover, della privativa industriale n. 279037 reg. gen.; con decorrenza dal 15 maggio 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Coperchio per tombini rettangolari ».

(Atto di cessione del 9 febbraio 1931, registrato il 31 marzo 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15437, vol. 378, atti privati).

N. 12598, trascritto il 1° giugno 1931.

Trasferimento totale dalla J. D. Riedel A. G., a Berlino, alla J. D. Riedel E. de Haen A. G., a Berlino, della privativa industriale n. 256536 reg. gen.; con decorrenza dal 19 febbraio 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per la produzione di perossido di idrogeno ».

(Per fusione di società come da certificato notarile del 27 settembre 1928, registrato il 28 dicembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 12342, vol. 358, atti privati).

N. 12599, trascritto il 1° giugno 1931.

Trasferimento totale dalla J. D. Riedel A. G., a Berlino, alla J. D. Riedel-E. de Haen A. G., a Berlino, della privativa industriale n. 253826 reg. gen.; con decorrenza dal 10 novembre 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per la produzione di vaniglina e di i-vaniglina » o dell'attestato di complemento n. 254679 reg. gen.

(Per fusione di società come da certificato notarile del 27 settembre 1928, registrato il 28 dicembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 12342, vol. 358, atti privati).

N. 12600, trascritto il 1° giugno 1931.

Trasferimento totale dalla J. D. Riedel A. G., a Berlino, alla J. D. Riedel-E. de Haen A. G., a Berlino, della privativa industriale n. 233527 reg. gen.; vol. 695, n. 35 reg. att., con decorrenza dal 19 settembre 1924, per l'invenzione dal titolo:

« Produzione di urati di malonilo ».

(Per fusione di società come da certificato notarile del 27 settembre 1928, registrato il 28 dicembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 12342, vol. 358, atti privati).

N. 12601, trascritto il 12 giugno 1931.
Trasferimento totale da Baderna Arturo e Pastore Serafino, a Milano, a Baderna Arturo, a Milano, della privativa industriale n. 260013 reg. gen.; con decorrenza dal 25 maggio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Calendario perpetuo ».
(Atto di cessione del 9 giugno 1931, registrato il 10 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2419, vol. 3348, atti privati).

N. 12602, trascritto il 15 giugno 1931.
Trasferimento totale da Badenhansen John Phillips, a Filadelfia Pa, alla Badenhausen Corporation, costituita con le leggi del Pensilvania, a Cornwells Heights, Pa, della privativa industriale numero 192440 reg. gen.; vol. 549, n. 65 reg. att., con decorrenza dal 25 novembre 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei riscaldatori dell'acqua di alimentazione per caldaie a vapore ».
(Atto di cessione del 9 maggio 1931, registrato l'8 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 33904, vol. 422, atti privati).

N. 12603, trascritto il 18 giugno 1931.
Trasferimento totale da Baderna Arturo, a Milano, alla « Cellograf » Soc. An. per la Stampa su Materie Plastiche, a Milano, della privativa industriale n. 260013 reg. gen.; con decorrenza dal 25 maggio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Calendario perpetuo ».
(Atto di cessione del 9 giugno 1931, registrato l'11 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2425, vol. 3348, atti privati).

N. 12604, trascritto il 2 giugno 1931.
Trasferimento totale da Derossi Agostino Daniele, a Torino, alla Soc. An. Italiana Derossi, a Torino, della privativa industriale n. 290914 reg. gen.; con decorrenza dal 4 luglio 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei sopporti per insegne a tubi luminosi ».
(Atto di cessione del 30 aprile 1931, registrato il 5 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 41054, vol. 516, atti privati).

N. 12605, trascritto il 2 giugno 1931.
Trasferimento totale da Derossi Agostino Daniele, a Torino, alla Soc. An. Italiana Derossi, a Torino, della privativa industriale n. 291116 reg. gen.; con decorrenza dal 15 luglio 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Sopporto di elemento di insegna a tubi luminosi ».
(Atto di cessione del 30 aprile 1931, registrato il 5 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 41054, vol. 516, atti privati).

N. 12606, trascritto il 15 luglio 1930.
Trasferimento totale da Derossi Agostino Daniele, a Torino, alla Soc. An. Italiana Derossi, a Torino, della privativa industriale n. 291210 reg. gen.; con decorrenza dal 15 luglio 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti al montaggio dei tubi luminosi nei loro sopporti ».
(Atto di cessione del 30 aprile 1931, registrato il 5 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 41054, vol. 516, atti privati).

N. 12607, trascritto il 9 giugno 1931.
Trasferimento totale da Azzarfo Gaspare, a Torino, a Giacoma Antonio, a Torino, della privativa industriale n. 247111 reg. gen.; vol. 719, n. 151 reg. att., con decorrenza dal 12 marzo 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti negli imbuti per travaso di liquidi ».
(Atto di cessione del 22 maggio 1931, registrato il 26 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 44128, vol. 516, atti privati).

N. 12608, trascritto l'11 giugno 1931.
Trasferimento totale da Geisel Emil, a Berlino, alla Röhm & Haas A. G., a Darmstadt (Germania), della privativa industriale n. 276994 reg. gen.; con decorrenza dal 2 marzo 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per la fabbricazione di vetro armato ».
(Atto di cessione del 22 aprile 1931, registrato il 28 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 44384, vol. 516, atti privati).

N. 12609, trascritto il 17 giugno 1931.
Trasferimento totale da Flettner Anton, a Berlino, alla Rotovent Société Anonyme, a Ginevra, della privativa industriale n. 270857 reg. gen.; con decorrenza dal 25 giugno 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio di ventilazione per veicoli ».
(Atto di cessione del 7 maggio 1931, registrato il 12 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 45884, vol. 516, atti privati).

N. 12610, trascritto il 23 giugno 1931.
Trasferimento totale da Billé Léon, a Nogent-sur-Marne, a Bindschedler Robert, a Parigi, della privativa industriale n. 257172 reg. gen.; con decorrenza dal 7 marzo 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Giunto per tubi ».
(Atto di cessione del 30 aprile 1931, registrato il 12 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 45896, vol. 516, atti privati).

N. 12611, trascritto il 26 giugno 1931.
Trasferimento totale da Peters Claudius, ad Amburgo, alla The Fuller Company, a Catasauqua S.U.A.), della privativa industriale n. 282116 reg. gen.; con decorrenza dal 31 luglio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo di trasporto per sostanze in polvere ».
(Atto di cessione del 2 aprile 1931, registrato il 19 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 46450, vol. 517, atti privati).

N. 12612, trascritto il 26 giugno 1931.
Trasferimento totale da Frejacque Jean Maurice, a Parigi, alla Compagnie de Produits Chimiques & Electrometallurgiques Allais Froges & Camargue, a Parigi, della privativa industriale n. 207500 reg. gen.; vol. 597, n. 243 reg. att., con decorrenza dal 14 febbraio 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé et appareils pour la fabbrication de l'uree ».
(Atto di cessione del 23 maggio 1931, registrato il 19 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 46455, vol. 517, atti privati).

N. 12613, trascritto il 30 giugno 1931.
Trasferimento totale da Williams Ernest Thomas, a Londra, alla The Expanded Metal Company Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 282926 reg. gen.; con decorrenza dal 3 ottobre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti agli accumulatori elettrici ».
(Atto di cessione del 12 giugno 1931, registrato il 25 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 47019, vol. 517, atti privati).

N. 12614, trascritto il 9 giugno 1931:
Trasferimento totale da Edholm Harald, a Solsidan, Saltsjöbaden (Svezia), alla Aktiebolaget Svenska Fläktfabriken, a Stoccolma, della privativa industriale n. 290904 reg. gen.; con decorrenza dal 18 giugno 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nel trattamento delle granaglie ».
(Atto di cessione del 13 aprile 1931, registrato il 22 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 26864, vol. 546, atti privati).

N. 12615, trascritto il 1° giugno 1931.
Trasferimento totale da De Francesco Antonio e Arcidiacono Francesco, a Genova, a De Francesco Antonio e Musante Galileo, a Genova, della privativa industriale n. 289920 reg. gen.; con decorrenza dal 21 maggio 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Nuovo dispositivo per cambio di velocità » e dell'attestato di complemento n. 296691 reg. gen.
(Atto di cessione del 10 ottobre 1930, registrato il 18 ottobre 1930 all'ufficio demaniale di Genova, n. 3887, vol. 514, atti pubblici).

N. 12616, trascritto l'11 luglio 1931.
Trasferimento totale da Colonnese Luigi, a Napoli, a De Rosa Pasquale, a Napoli, della privativa industriale n. 287041 reg. gen.; con decorrenza dal 29 marzo 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Botola semimobile a muro per deposito di materiali ».
(Atto di cessione del 27 giugno 1931, registrato il 2 luglio 1931 all'ufficio demaniale di Napoli, n. 12, vol. 21, atti privati).

N. 12617, trascritto l'11 luglio 1931.
Trasferimento totale da Thaden Gustav Elimar, a Roma, all'Impreva Holzimprägnierung U. Holzverwertung A. G., a Charlottenburg, della privativa industriale n. 191760 reg. gen.; vol. 542 n. 188 reg. att., con decorrenza dal 29 ottobre 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per la produzione di cloruro di mercurio da mercurio e cloro ».
(Atto di cessione del 27 giugno 1931, registrato il 2 luglio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 253, vol. 423, atti privati).

N. 12618, trascritto l'11 luglio 1931.
Trasferimento totale dall'Alexander Wacker Gesellschaft für Elektrochemische Industrie G. m. b. H., a Monaco, alla Det Norske Aktieselskab for Elektrokemisk Industri, a Oslo, della privativa industriale n. 273816 reg. gen.; con decorrenza dal 17 novembre 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento o dispositivo da impiegarsi per gli elettrodi di forni elettrici ».
(Atto di cessione del 16 giugno 1931, registrato il 10 luglio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 1676, vol. 424, atti privati).

N. 12619, trascritto il 18 luglio 1931.
Trasferimento totale da Haywood Hubert, a Wirksworth (Gran Bretagna), alla Haywood Narrow Fabric Loom Co. Ltd., a Broadbottom, Chester (Gran Bretagna), della privativa industriale numero 278452 reg. gen.; con decorrenza dall'8 marzo 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei movimenti di battitura dei telai per telai per tessuti stretti ».
(Atto di cessione del 16 giugno 1931, registrato il 13 luglio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2242, vol. 424, atti privati).

N. 12620, trascritto il 18 luglio 1931.
Trasferimento totale da Haywood Hubert, a Wirksworth (Gran Bretagna), alla Haywood Narrow Fabric Loom Co. Ltd., a Broadbottom, Chester (Gran Bretagna), della privativa industriale numero 283854 reg. gen.; con decorrenza dall'8 marzo 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Meccanismo di propulsione delle navette di telai per tessuti stretti ».
(Atto di cessione del 16 giugno 1931, registrato il 13 luglio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2242, vol. 424, atti privati).

N. 12621, trascritto il 27 luglio 1931.
Trasferimento totale dall'Officine Lombarde Apparecchi di Precisione O.L.A.P., a Milano, alla Gesellschaft für Elektrische Apparate m. b. H., a Berlino - Marienfelde, della privativa industriale n. 285318 reg. gen.; con decorrenza dal 7 gennaio 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio per la registrazione continua delle grandezze essenziali per la direzione del tiro contro bersagli in movimento ».
(Atto di cessione dell'11 giugno 1931, registrato il 12 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano n. 2443, vol. 3348, atti privati).

N. 12622, trascritto il 27 luglio 1931.
Trasferimento totale dall'Officine Lombarde Apparecchi di Precisione O.L.A.P., a Milano, alla Gesellschaft für Elektrische Apparate m. b. H., a Berlino - Marienfelde, della privativa industriale n. 285356 reg. gen.; con decorrenza dal 7 gennaio 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio per integrare movimenti variabili in modo continuo ».
(Atto di cessione dell'11 giugno 1931, registrato il 12 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2443, vol. 3348, atti privati).

N. 12623, trascritto il 27 luglio 1931.
Trasferimento totale dall'Officine Lombarde Apparecchi di Precisione O.L.A.P., a Milano, alla Gesellschaft für Elektrische Apparate m. b. H., a Berlino - Marienfelde, della privativa industriale n. 290669 reg. gen.; con decorrenza dal 28 giugno 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio per ricavare i dati occorrenti per il tiro contro bersagli in moto ».
(Atto di cessione dell'11 giugno 1931, registrato il 12 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2443, vol. 3348, atti privati).

N. 12624, trascritto il 27 luglio 1931.
Trasferimento totale dall'Officine Lombarde Apparecchi di Precisione O.L.A.P., a Milano, alla Gesellschaft für Elektrische Apparate m. b. H., a Berlino - Marienfelde, della privativa industriale n. 293232 reg. gen.; con decorrenza dal 22 ottobre 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per ottenere il miglioramento della correzione laterale quando si regola la posizione di cannoni o simili montati sopra una base mobile od oscillante ».
(Atto di cessione dell'11 giugno 1931, registrato il 12 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2443, vol. 3348, atti privati).

N. 12625, trascritto il 27 luglio 1931.
Trasferimento totale da Wilson John, Lyttleton Westcote Raymond e Dick Harold Watson, il 1° e il 3° a Birmingham e il 2° a Londra, alla Triplex (Continental) Limited, a Londra, della privativa industriale n. 282083 reg. gen.; con decorrenza dal 16 settembre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei processi per fabbricare corpi a più strati, come, per esempio, vetro rinforzato ».
(Atto di cessione del 6 luglio 1931, registrato il 16 luglio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2925, vol. 424, atti privati).

N. 12626, trascritto il 27 luglio 1931.
Trasferimento totale da Wilson John, Lyttleton Westcote Raymond e Dick Harold Watson, il 1° e il 3° a Birmingham e il 2° a Londra, alla Triplex (Continental) Limited, a Londra, della privativa industriale n. 282168 reg. gen.; con decorrenza dal 17 settembre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamento nel processo per unire vetro in lastre già rivestito di gelatina con o senza smalto insieme con un estere di cellulosa, come celluloide e produrre vetro rinforzato ».
(Atto di cessione del 6 luglio 1931, registrato il 16 luglio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2925, vol. 424, atti privati).

N. 12627, trascritto il 10 luglio 1931.
Trasferimento totale dalla White Oil Separators Ltd., in liquidazione, a Hebburn-on-Tyne (Gran Bretagna), alla White 'S Marine Engineering Co. Ltd., a Hebburn-on-Tyne (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 270026 reg. gen.; con decorrenza dal 1° giugno 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti agli apparecchi per la separazione di liquidi aventi peso specifico diverso »
(Atto di cessione del 16 giugno 1931, registrato il 1° luglio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 90, vol. 423, atti privati).

N. 12628, trascritto il 23 luglio 1931.
Trasferimento totale da Tommolini Giovanni, a Milano, alla Soc. An. S. I. A. T. Società Industriale Abrasivi Tommolini, a Milano, della privativa industriale n. 277480 reg. gen.; con decorrenza dal 7 marzo 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di preparazione di pietre artificiali abrasive di qualsiasi formato e durezza ».
(Atto di cessione del 25 febbraio 1931, registrato il 27 febbraio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 10729, atti pubblici).

N. 12629, trascritto il 24 luglio 1931.
Trasferimento totale dalla The L. W. Tackwell Spring Equipment Co. Ltd., a Manchester, alla The Tackwell Spring Development Co. Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 281654 reg. gen.; con decorrenza dal 20 luglio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti relativi alla fabbricazione delle molle a balestra ».
(Atto di cessione del 6 luglio 1931, registrato il 21 luglio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3712, vol. 414, atti privati).

N. 12630, trascritto il 27 luglio 1931.
Trasferimento totale da Treglia Giuseppe, a Roma, a Lamanna Salvatore, a Milano, della privativa industriale n. 286164 reg. gen.; con decorrenza dal 26 novembre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per azionare automaticamente ed a squillo prolungato campanelli di allarme o di chiamata funzionanti con sistema di orologeria ».
(Atto di cessione del 2 luglio 1931, registrato il 3 luglio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 741, vol. 423, atti privati).

N. 12631, trascritto il 2 luglio 1931.
Trasferimento totale da Uggla Wilhelm Robert, a Morby (Svezia), alla Luth & Roséns Elektriska Aktiebolag, a Stoccolma, della privativa industriale n. 251940 reg. gen.; con decorrenza dal 26 ottobre 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Meccanismo di trasmissione ad ingranaggi ».
(Atto di cessione del 5 marzo 1931, registrato il 26 giugno 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 47112, vol. 517, atti privati).

N. 12632, trascritto il 7 luglio 1931.
Trasferimento totale da Ferrari Antonio, a Novara, alla Soc. An. « Bombe Ferrari », a Torino, della privativa industriale n. 292961 reg. gen.; con decorrenza dal 12 settembre 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle bombe da lancio ».
(Atto di cessione del 1° luglio 1931, registrato il 2 luglio 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 278, vol. 517, atti privati).

N. 12633, trascritto il 7 luglio 1931.
Trasferimento totale da Ferrari Antonio, a Novara, alla Soc. An. « Bombe Ferrari », a Torino, della privativa industriale n. 293508 reg. gen.; con decorrenza dal 23 ottobre 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle bombe da lancio ».
(Atto di cessione del 1° luglio 1931, registrato il 2 luglio 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 278, vol. 517, atti privati).

N. 12634, trascritto il 7 luglio 1931.
Trasferimento totale da Ferrari Antonio, a Novara, alla Soc. An. « Bombe Ferrari », a Torino, della privativa industriale n. 293682 reg. gen.; con decorrenza dal 29 ottobre 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle bombe a percussione ».
(Atto di cessione del 1° luglio 1931, registrato il 2 luglio 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 278, vol. 517, atti privati).

N. 12635, trascritto il 16 luglio 1931.
Trasferimento totale da Muller Ernest, a Gand, alla S.I.D.A.C. Soc. Ind. de la Cellulose, a Gand, della privativa industriale numero 259790 reg. gen.; con decorrenza dal 28 aprile 1927 per l'invenzione dal titolo:
« Processo e macchina per l'essiccazione in continuo delle pellicole cellulosiche ».
(Atto di cessione del 6 giugno 1931, registrato il 13 luglio 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 1217, vol. 517, atti privati).

N. 12636, trascritto il 21 luglio 1931.
Trasferimento totale da Emilie Hipple, Funk Friedrich, a Monaco, e Vatter Josef, a Perlak Monaco, alla Gebrüder Thiel G. m. b. H., a Ruhla - Turingia, della privativa industriale n. 274501 reg. gen.; con decorrenza dal 26 aprile 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Pialla sagomatrice per piallare oggetti su una parte della loro lunghezza ».
(Atto di cessione del 7 maggio 1931, registrato il 17 luglio 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 1777, vol. 517, atti privati).

N. 12637, trascritto il 25 luglio 1931.
Trasferimento totale da Geyer André, a Parigi, alla Société Anonyme « Le Carbium », a Parigi, della privativa industriale n. 260258 reg. gen.; con decorrenza dal 1° luglio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti ai processi di produzione di leghe di alluminio ».
(Atto di cessione del 26 maggio 1931, registrato il 22 luglio 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 4735, vol. 517, atti privati).

N. 12638, trascritto il 30 luglio 1931.
Trasferimento totale da Claverie Henri Jean, a Parigi, alla Société Felix Boudon & Cie. « Gallia », a Parigi, della privativa industriale n. 291401 reg. gen.; con decorrenza dal 18 marzo 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio per avvolgere i capelli su sopporti per la loro arricciatura ».
(Atto di cessione del 10 giugno 1931, registrato il 27 luglio 1931, all'ufficio demaniale di Torino, n. 5154, vol. 517, atti privati).

Roma, giugno del 1935-XIII.

Il direttore: A. ZENGARINI.

(3410)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso a 37 posti di volontario nella carriera direttiva coloniale.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Vista la tabella organica di cui all'art. 55 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012;
Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1935, n. 1574, relativo all'aumento del ruolo organico del personale direttivo dell'Amministrazione coloniale;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 3450, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1270;
Visto il R. decreto 25 giugno 1925, che fissa le norme per l'ammissione nel ruolo amministrativo coloniale, modificato dal R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2367, e del R. decreto 11 maggio 1931, n. 667;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;
Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742, relativo alla elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1461;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 37 posti di volontario nella carriera direttiva coloniale.
La procedura del concorso sarà regolata dal R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dal R. decreto 25 giugno 1925.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso su carta da bollo da L. 6 scritte e sottoscritte di pugno dall'aspirante, e corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero delle colonie, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane oppure all'estero, potranno far pervenire al Ministero i documenti prescritti successivamente alla presentazione delle rispettive domande, ma in ogni caso almeno 30 giorni prima dell'inizio degli esami.
La data di arrivo delle domande e dei documenti che siano successivamente inviate a termini del precedente comma e stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non sa-

ranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande o documenti pervenissero al Ministero dopo i termini rispettivamente innanzi indicati.

Art. 3.

Le domande dovranno contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, dimora ove il concorrente intenda che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e dovranno altresì indicare se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue il concorrente intenda sostenere.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato rilasciato dal podestà del Comune di origine (legalizzato dal prefetto della Provincia) dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti civili e politici. Sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro ai quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

b) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di 21 anni, nè maggiore di 27.

Tale limite è elevato ad anni 32 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 ed a 39 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, e per gli ex combattenti decorati al valore.

Inoltre, a coloro che risultino iscritti senza interruzione al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di anni 4, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Detta proroga è concessa anche a favore dei feriti per la causa fascista, che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista ininterrottamente, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

c) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero in scienze politiche, amministrative, sociali, sindacali, economiche e commerciali presso Università o Istituti superiori del Regno, ovvero la laurea in scienze economico-marittime rilasciate dal Regio Istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento) o quella in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare, rilasciata dal Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

e) certificato generale da rilasciarsi dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal presidente del Tribunale;

f) certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in colonia e non avere imperfezioni fisiche visibili, a meno che queste non derivino da ragioni di guerra e non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella dell'ufficiale sanitario del Comune, dal podestà la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

g) documento dal quale risulti che il candidato ha adempiuto agli obblighi di leva, ed ha conseguito la nomina a ufficiale di complemento.

I candidati ex combattenti o invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona d'operazione.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato (debitamente legalizzato) rilasciato dal podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza, oppure dal Comitato provinciale dell'opera nazionale per gli orfani di guerra.

I mutilati o gli invalidi di guerra, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

h) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

i) fotografia di epoca recente (formato visita) con la firma dell'aspirante legalizzata dal podestà o da un notaio;

l) certificato della Federazione provinciale fascista in carta da bollo da L. 4 da cui risulti che il candidato è iscritto al P.N.F. per l'anno XIII con l'indicazione della data d'iscrizione e il numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del P. N. F. (o in sua vece dal segretario amministrativo o dai vice segretari) ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data d'iscrizione.

Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, purchè esso sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente, o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, e sia vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei vice segretari del Partito stesso.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento di cui alla lettera *l)*, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163.

Art. 4.

I documenti devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati alle lettere *a)*, *d)*, *e)*, *f)* dovranno essere in data non anteriore a 3 mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non è necessaria per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad una Amministrazione dello Stato come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti cui alle lettere *c)*, *f)*, *g)*, *i)*, *l)* del precedente articolo insieme a copia del loro stato di servizio rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

Art. 5.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 6.

Non sarà ammesso a concorrere chi sia stato riconosciuto non idoneo in due concorsi per l'ammissione nella carriera direttiva coloniale.

Art. 7.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 8.

Le prove saranno scritte ed orali e si svolgeranno secondo il seguente programma:

Esami scritti obbligatori:

1. Diritto amministrativo e costituzionale;
2. Diritto civile;
3. Economia politica;
4. Diritto internazionale pubblico;
5. Svolgimento in lingua francese di un breve tema di carattere letterario.

Esami scritti facoltativi:

Traduzione scritta di un brano semplice dall'italiano in una delle lingue in uso nelle colonie italiane, od in una delle seguenti lingue estere: inglese, turca, tedesca, spagnola, greca moderna.

Esami orali obbligatori:

1. Diritto amministrativo e costituzionale (inclusi cenni di legislazione corporativa);
2. Diritto civile ed elementi di procedura civile;
3. Elementi di Diritto commerciale e marittimo;
4. Elementi di Diritto internazionale pubblico (con particolare riferimento alle questioni coloniali e dei mandati);

5. Elementi di Diritto e procedura penale;
6. Economia politica, scienze delle finanze e nozioni di statistica;
7. Elementi di contabilità generale dello Stato;
8. Elementi sugli ordinamenti politico-amministrativi delle Colonie italiane;
9. Storia della colonizzazione;
10. Geografia fisica ed economica con speciale riguardo al continente africano ed al prossimo Oriente asiatico;
11. Conversazione in francese e traduzione di un brano dall'italiano in francese.

Esami orali facoltativi:

1. Lettura e traduzione in italiano di un brano semplice (stampato) di una delle lingue parlate in una delle Colonie italiane;
2. Lettura e traduzione in italiano di un brano di una delle seguenti lingue: inglese, turca, tedesca, spagnola, greca moderna.

Per le prove facoltative il concorrente può limitarsi a quella scritta o a quella orale.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 10.

I posti messi a concorso saranno conferiti:

1° sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti del ruolo, ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano mutilati od invalidi di guerra o per la causa nazionale;

2° in ragione della metà dei rimanenti posti ai candidati compresi nella graduatoria degli idonei che siano ex combattenti o che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, oppure siano orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale (in quanto non risulti possibile l'assegnazione totale della predetta quota agli ex combattenti e ai fascisti);

3° per l'altra metà, unitamente a quelli di cui ai precedenti nn. 1 e 2 che eventualmente restino disponibili, agli altri candidati compresi nella graduatoria degli idonei.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati, per decreto Ministeriale, volontari coloniali e prestano, per un periodo non inferiore a sei mesi nè superiore a dieci, servizio di prova e di tirocinio presso gli uffici del Ministero delle colonie.

Durante tale periodo dovranno frequentare i seguenti corsi di studio, che saranno tenuti a cura dell'Amministrazione:

1. Istituzioni islamiche;
2. Nozioni di storia e istituzioni di diritto etiopico;
3. Corso di lingua araba.
4. Nozioni elementari di topografia e cartografia.

Alla fine del periodo di prova i volontari dovranno superare un esame nelle quattro materie suddette. Coloro che in base al risultato dell'esame ed al servizio di prova prestato saranno giudicati dal Consiglio d'amministrazione idonei all'ammissione in carriera conseguiranno la nomina a vice-segretario. Il Consiglio stesso potrà per gli altri prolungare di sei mesi il tirocinio per un secondo giudizio definitivo, previa anche la ripetizione con risultato favorevole degli esami di cui eventualmente non avessero ottenuta la idoneità.

Art. 13.

Ai volontari in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè dalla data di assunzione in servizio l'assegno mensile di L. 800 lorde ai sensi del decreto del Ministro per le finanze 2 luglio 1929, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Il predetto assegno mensile sarà sottoposto alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed eventualmente — in dipendenza del cumulo con altre competenze — alla riduzione stabilita col R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 settembre 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(3417)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.